



COMUNE DI TRENTO



Area ambientale e del territorio

N.B02

Regolamento edilizio comunale

ALLEGATO B

Testo coordinato

Giugno 2020



COMUNE DI TRENTO



Area ambientale e del territorio

N.B02

Regolamento edilizio comunale

2020

Indice generale

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Definizioni geometriche.....	3
PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA.....	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	6
Capo I – Commissione Edilizia Comunale e Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio.....	6
Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale.....	6
Art. 3 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio.....	6
Art. 4 - Modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale (CEC) e della Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC).....	7
Art. 5 - Competenze della Commissione Edilizia Comunale (CEC) e della Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC).....	7
Capo II– Altre procedure e adempimenti edilizi.....	9
Art. 6 - Accesso agli atti.....	9
Art. 7 - Parere preventivo.....	9
Art. 8 - Segnalazione certificata di agibilità e Dichiarazione di inagibilità.....	9
Art. 9 - Modalità di redazione delle Relazioni geologico e geotecniche e idrauliche.....	9
Capo III– Contributo di costruzione.....	11
Art. 10 - Determinazione del contributo di costruzione.....	11
Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento.....	11
Art. 12 - Aliquota del costo medio di costruzione.....	11
Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione.....	11
Art. 14 - Urbanizzazione delle aree.....	12
Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione delle opere di urbanizzazione.....	13
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	14
Art. 16 - Determinazione dei punti fissi.....	14
Art. 17 - Direttore dei Lavori.....	14
Art. 18 - Cartello di cantiere.....	14
Art. 19 - Cantieri e recinzioni.....	15
Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	15
Art. 21 - Provvedimenti contro i pericoli e cautele contro i danni.....	15
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....	16
Capo I– Norme igienico-edilizie.....	16
Art. 22 - Definizioni.....	16
Art. 23 - Superfici minime delle unità immobiliari.....	17
Art. 24 - Altezze utili dei locali.....	17
Art. 25 - Rapporti di illuminazione e aerazione.....	18
Art. 26 - Interventi sugli edifici esistenti.....	19
Art. 27 - Cucine.....	20
Art. 28 - Servizi igienici.....	20
Art. 29 - Soppalchi.....	20
Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici.....	21
Art. 31 - Autorimesse.....	21
Art. 32 - Scale.....	21
Art. 33 - Parapetti.....	22
Art. 34 - Camini e condotti.....	22
Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido.....	22
Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche.....	23
Art. 37 - Dotazione di servizi igienici degli esercizi commerciali.....	23
Art. 38 - Protezione contro l'umidità.....	23
Art. 39 - Dislocazione delle destinazioni d'uso.....	23
Capo II – Norme in materia di sostenibilità degli edifici.....	24

Art. 40 - Criteri progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici.....	24
Art. 41 - Impianti di riscaldamento.....	25
Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici.....	25
Art. 43 - Sistemi di illuminazione.....	26
Art. 44 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici.....	26
Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico.....	27
Art. 46 - Aree a verde.....	27
Art. 47 - Dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.....	28
Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio.....	28
Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini.....	29
Art. 50 - Aree per la raccolta dei rifiuti.....	29
Capo III – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	32
Art. 51 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione.....	32
Art. 52 - Mezzi pubblicitari.....	33
Art. 53 - Cartelli pubblicitari di cantiere.....	34
Art. 54 - Segnali turistici e di territorio.....	34
Art. 55 - Numeri civici.....	34
Art. 56 - Passi carrai.....	35
Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche.....	37
Art. 57 - Approvvigionamento alle reti dei servizi.....	37
Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere.....	37
Art. 59 - Acqua potabile.....	38
Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	39
Art. 60 - Elementi di arredo urbano.....	39
Art. 61 - Pubblico decoro e manutenzione.....	39
Art. 62 - Sporgenze sulle strade e piazze pubbliche.....	40
Art. 63 - Antenne paraboliche.....	40
Art. 64 - Impianti di condizionamento.....	40
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	42
Art. 65 - Adeguamento del Regolamento edilizio.....	42
Art. 66 - Norme transitorie.....	42
Art. 67 - Abrogazioni.....	42
Art. 68 - Entrata in vigore.....	43
Art. 69 - Servitù pubbliche speciali.....	43
ALLEGATI	
Allegato 01 – Schemi esplicativi soppalchi	
Allegato 02 – Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici	

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni geometriche

Si fornisce di seguito la definizione degli elementi geometrici non presente né negli strumenti di pianificazione né nella Legge provinciale per il governo del territorio 2015 – L.P. 4 agosto 2015 n.15 e suo regolamento attuativo.

1.1 Legnaie e depositi attrezzi

Le costruzioni accessorie per il deposito e la conservazione della legna destinata ad uso domestico e per il deposito attrezzi, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, devono rispettare le seguenti condizioni:

- la superficie utile lorda in pianta non deve essere maggiore di mq 8,00;
- devono essere collocate in posizione defilata rispetto alla viabilità pubblica;
- devono essere realizzate sul medesimo lotto dell'edificio principale e nel numero massimo di n.1 costruzione accessoria per edificio.

Le caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:

- struttura portante: il manufatto deve avere struttura semplice a telaio costituita da elementi verticali e orizzontali in legno o metallo opportunamente dimensionati. Non è consentito l'utilizzo di strutture in cemento e/o in muratura ad esclusione delle parti immediatamente a contatto con il terreno;
- Tamponamenti delle facciate: i tamponamenti laterali devono essere realizzati esclusivamente in legno.
- Copertura: le coperture devono essere a una o due falde, avere andamento semplice e pendenze comprese fra il 20% e il 40%. L'altezza della costruzione non può eccedere i metri 3,00 al colmo, al lordo della copertura, e i metri 2,30 sopra la trave di banchina; lo sporto delle gronde non può eccedere i metri 0,50.

I materiali usati per il manto di copertura devono essere coerenti con il contesto paesaggistico e storico. A questo riguardo sono consigliati coppi tradizionali in laterizio cotto, lastre in ardesia o porfido, scandole, ovvero, unicamente fuori dai centri storici, in lamiera. È sempre vietato l'utilizzo di materiali plastici, bituminosi, vetrocemento, eternit.

Ai fini delle distanze, le costruzioni come sopra definite costituiscono manufatti accessori ai sensi delle specifiche disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale¹.

1.2 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio, a copertura di ingressi, finestre o porte finestre, e privo di montanti verticali di sostegno.

1.3 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da montanti verticali di sostegno.

1.4 Bussola di ingresso

Chiusura vetrata apposta a protezione di ingressi, e limitata agli stessi, aperta su non meno di due lati contigui.

La profondità della bussola deve essere misurata in senso ortogonale al lato ove è posto l'ingresso.

¹ Allegato 2 alla D.G.P. 2023 d.d. 3 settembre 2010 e s.m..

1.5 Serra solare (o bioclimatica)

Sistema passivo per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzato al risparmio energetico degli edifici. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'aerazione dei locali retrostanti. La serra solare deve possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) essere realizzata in adiacenza a superfici esterne di un ambiente riscaldato e non essere realizzata completamente a nord;
- b) avere superficie utile netta in pianta non superiore al 15% della superficie utile netta della unità immobiliare a cui è collegata;
- c) consentire una riduzione pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della unità immobiliare a cui la serra è collegata; tale riduzione deve essere dimostrata tramite la presentazione di una Relazione energetica specialistica redatta da professionista abilitato.
- d) non essere dotata né di impianto di riscaldamento né di impianto di raffrescamento;
- e) essere dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili per evitarne il surriscaldamento estivo;
- f) essere dotata di aperture allo scopo di garantire una corretta ventilazione naturale;
- g) le pareti di chiusura della serra solare, compresa la copertura, verso l'ambiente esterno devono essere completamente trasparenti, fatte salve le strutture di supporto.

È possibile derogare al requisito di cui alla lettera c) solo nel caso in cui venga dimostrata, attraverso la presentazione di una Relazione tecnica e energetica specialistica redatta da professionista abilitato, l'impossibilità tecnica di rispettare tale valore.

1.6 Tende da sole avvolgibili prive di sostegno a palo

Le tende da sole avvolgibili prive di sostegno a palo soggette a comunicazione al comune ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015 devono rispettare i seguenti criteri:

- consentire la leggibilità delle strutture edilizie, adattarsi alle aperture esistenti e rispettare gli allineamenti della facciata su cui sono installate;
- utilizzo di materiali naturali ad eccezione della struttura di sostegno per cui possono essere utilizzati materiali metallici;
- utilizzo di colori in armonia con la tonalità della facciata.

Sugli edifici ricadenti in area di tutela ambientale e su quelli soggetti alla disciplina in materia di beni culturali, possono essere autorizzate tende prive dei requisiti sopra prescritti solo se autorizzati dagli organi competenti in materia.

Le tende sporgenti su area aperta al pubblico transito devono possedere le caratteristiche prescritte dal Regolamento di polizia urbana comunale.

1.7 Loggia

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un lato, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

La loggia si intende coperta solo se tale copertura è costituita da un volume.

1.8 Chiosco

Manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi o per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico. La realizzazione dei chioschi è subordinata a quanto disposto dall'art.60 del presente Regolamento.

PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – Commissione Edilizia Comunale e Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio

Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale

1. La Commissione Edilizia Comunale è così composta:

- a) dal Sindaco o dall'Assessore all'urbanistica, o suo sostituto delegato, con funzione di Presidente;
- b) da 6 (sei) componenti di cui 2 (due) devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, o suo delegato, in quanto componente di diritto.

Ai lavori della CEC partecipa un funzionario con funzione di segretario, senza diritto di voto, assistito da personale tecnico e amministrativo.

2. I componenti di cui alla lettera b) sono nominati dal Sindaco.

3. La Commissione edilizia rimane in carica fino alla scadenza dell'Amministrazione che l'ha nominata e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi componenti.

I componenti della Commissione edilizia possono candidarsi per un massimo di due Commissioni consecutive.

4. I componenti che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre adunanze consecutive decadono dalla carica; la decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.

5. Nel caso di assenza giustificata superiore a tre mesi è facoltà del Sindaco nominare un componente sostituto per la durata dell'assenza, con le modalità indicate al precedente comma 2.

Art. 3 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio

1. La Commissione Edilizia Comunale assume, per il territorio del comune di Trento, le funzioni di Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC), ai sensi dell'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015 n.15; a questo scopo è integrata come segue:

- dal soggetto esperto, designato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della L.P. 4 agosto 2015 n.15. In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica l'articolo 7, comma 6 della L.P. 4 agosto 2015 n.15.
- da un componente, con funzione di presidente, nominato dal Sindaco.

2. La CPC, quanto esprime il parere obbligatorio sulla qualità architettonica di cui all'art.7 comma 8 lett.b) della L.P.15/2015 e quando rilascia la autorizzazione paesaggistica, è integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi è ammessa la presenza, senza diritto di voto, di un tecnico del comune interessato.

3. Ai lavori della CPC partecipa un funzionario con funzione di segretario, senza diritto di voto, assistito da personale tecnico e amministrativo.

4. La CPC è nominata dal Sindaco con proprio provvedimento.

Art. 4 - Modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale (CEC) e della Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC)

1. La Commissione Edilizia Comunale e la Commissione per la Pianificazione e il paesaggio si riuniscono, di norma, ogni due settimane; possono essere convocate con scadenze diverse in funzione dei carichi di lavoro e della necessità.

2. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno, arrotondata all'unità superiore, dei componenti.

3. La Commissione Edilizia Comunale esprime le proprie determinazioni a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente. L'espressione del parere della Commissione Edilizia può essere sospeso una sola volta per chiedere le modifiche ritenute necessarie; in caso di parere negativo, questo deve essere adeguatamente motivato.

4. La Commissione Edilizia Comunale con funzione di CPC esprime le proprie determinazioni a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente.

In caso di assenza o di voto negativo del soggetto esperto designato dalla Giunta Provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati solo con il voto favorevole di almeno due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. I pareri sono trascritti a verbale e sono firmati dal segretario e da almeno due componenti.

6. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

7. I singoli componenti della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione per la Pianificazione e il paesaggio non possono essere presenti all'esame e alla valutazione dei progetti da essi stessi, dai loro associati e da altri professionisti con cui operano in via continuativa, elaborati o all'esecuzione dei quali siano in qualsiasi modo interessati. Non possono altresì essere presenti all'esame di procedimenti sui quali hanno un interesse immediato ed attuale proprio e del coniuge o di parenti o affini fino al 2° grado. In questi casi vi è sempre l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dall'aula.

8. I componenti della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione per la Pianificazione e il paesaggio sono tenuti alla riservatezza sugli atti, documenti e decisioni dei quali hanno preso visione e parte nello svolgimento dell'incarico.

Art. 5 - Competenze della Commissione Edilizia Comunale (CEC) e della Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC)

1. La Commissione Edilizia Comunale è organo consultivo dell'Amministrazione comunale. Nei casi previsti dal presente regolamento, essa ha il compito di esprimere pareri in ordine alla qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati, nonché la tutela del decoro e dell'estetica delle costruzioni.

2. La Commissione Edilizia Comunale esprime parere consultivo sui seguenti interventi:
 - a) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'intero edificio nel caso la superficie utile netta sia maggiore di mq 400;
 - b) nei centri storici della città e dei sobborghi, gli ampliamenti di volume lordo fuori terra degli edifici esistenti, comunque essi siano classificati ai sensi della Legge provinciale per il governo del territorio 2015;
 - c) interventi di sopraelevazione ai sensi dell'articolo 87 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale nel caso venga modificato il numero delle falde di copertura;
 - d) opere per le quali si debba valutare il contrasto con rilevanti interessi urbanistici e se la demolizione possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità;
 - e) opere soggette ad autorizzazione paesaggistica di competenza del sindaco;
 - f) nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.
3. Sono altresì soggetti a parere della Commissione Edilizia Comunale tutte le varianti relative agli interventi di cui al comma 2 e soggette a Permesso di costruire o Parere di conformità urbanistica.
4. La Commissione Edilizia Comunale non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica della CPC o al parere sulla qualità architettonica della CPC.
5. Il servizio competente all'istruttoria, nei casi di particolare complessità, può chiedere che la Commissione Edilizia Comunale si esprima anche sulla conformità dei progetti alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione e del regolamento edilizio.
6. Al fine di assicurare momenti di verifica preventiva sugli aspetti architettonici, per i progetti sia pubblici che privati di particolare rilevanza, è consentito ai progettisti richiedere alla Commissione Edilizia Comunale pareri preliminari e orientativi, anche informali.
7. La Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio rilascia le Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 64 della L.P. 4 agosto 2015 n.15 ed esprime i Pareri nei casi previsti dalla legge.
8. La Commissione Edilizia Comunale e la Commissione per la Pianificazione Territoriale e il paesaggio, qualora lo ritengano necessario, possono richiedere la presentazione della simulazione grafica computerizzata (rendering) con l'inserimento del progetto presentato nell'ambiente reale.
9. I pareri della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio, quando previsti dalle norme, hanno natura di parere obbligatorio non vincolante, ad eccezione dei casi in cui la norma preveda espressamente che il parere debba essere vincolante. Gli organi competenti ad adottare il provvedimento finale di loro competenza possono, nel caso di parere obbligatorio non vincolante, discostarsene sulla base di una adeguata motivazione.

Capo II– Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 6 - Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti è regolamentato dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato attualmente in vigore.

Art. 7 - Parere preventivo

1. Il proprietario dell'immobile o altro soggetto interessato ha facoltà di richiedere all'Amministrazione comunale una valutazione preliminare circa specifici aspetti progettuali al fine di orientare correttamente la progettazione.

A tale scopo la domanda deve essere corredata da una Relazione tecnica, nella quale devono essere chiaramente evidenziati gli specifici quesiti posti, e da elaborati grafici a supporto della stessa. Non potranno invece essere presi in considerazione interi progetti al fine di una valutazione di fattibilità da parte della Amministrazione comunale.

Art. 8 - Segnalazione certificata di agibilità e Dichiarazione di inagibilità

1. Per quanto riguarda la segnalazione certificata di agibilità deve essere fatto riferimento alle norme provinciali in materia².

2. Un immobile o una parte di esso può essere dichiarato inagibile quando sussistono motivi di sanità, di sicurezza, o a causa di calamità naturali.

3. Sono motivi di sanità:

- a) grave carenza di illuminazione naturale;
- b) grave carenza di ventilazione;
- c) assenza o assoluta carenza dei servizi igienici;
- d) assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile;

4. E' motivo di sicurezza la sussistenza di concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, vizi di costruzione o delle caratteristiche meccaniche del suolo.

5. A seguito di calamità naturali possono essere dichiarati inagibili singoli fabbricati o parti di essi quando, in conseguenza del danno, sussista concreto pericolo di crollo.

6. Ai fini del rilascio della dichiarazione di inagibilità, i motivi di cui al precedente comma 3 devono sussistere tutti.

7. L'inagibilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati facendo ricorso a lavori di manutenzione straordinaria, ovvero a parziali lavori di risanamento conservativo.

Art. 9 - Modalità di redazione delle Relazioni geologico e geotecniche e idrauliche

1. Le relazioni geologiche e le relazioni geotecniche e idrauliche nonché i pareri geotecnici sono redatti nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 20/02/2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” da un tecnico abilitato e devono dare risposta, sulla fattibilità dell’opera e le sue eventuali condizioni, sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul sistema di smaltimento delle

² L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. e D.P.P.8-61/leg. d.d. 19 maggio 2017 e s.m..

acque bianche. Esse devono essere corredate dagli elaborati grafici, documentazioni, indagini in situ (scavi, trincee, sondaggi, indagini geofisiche, ecc..) ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. Qualora lo smaltimento delle acque bianche sia previsto a dispersione le relazioni geologiche, nel consentire tale possibilità, devono essere completate con i disegni e i calcoli dei dispersori.

Capo III– Contributo di costruzione

Art. 10 - Determinazione del contributo di costruzione

1. La disciplina della determinazione del contributo di costruzione, comprensiva dell'individuazione degli interventi soggetti al pagamento del contributo, delle relative modalità di calcolo, dell'individuazione di eventuali esenzioni, riduzioni, agevolazioni e dei contenuti delle relative Convenzioni, è definita dalla L.P. 4 agosto 2015 n.15 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale – D.P.P. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017.

Per quanto non disciplinato dalla normativa sopra richiamata si fa riferimento alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento

1. Qualora, trascorsi tre mesi dalla richiesta di pagamento del contributo di costruzione, il versamento non sia stato effettuato, il procedimento amministrativo cui la richiesta di pagamento si riferisce viene definito con archiviazione.

Art. 12 - Aliquota del costo medio di costruzione

1. Per ogni categoria tipologico-funzionale di cui al D.P.P.8-61/leg di data 19 maggio 2017 e s.m e a seconda della categoria di intervento ai sensi della L.P. 4 agosto 2015 n.15, il contributo di costruzione è determinato nelle seguenti percentuali del costo medio di costruzione:

- Interventi di “nuova costruzione” ai sensi dell'art.77 comma 1 lettera g) della L.P. 4 agosto 2015 n.15:
 - Categoria A – 18% del costo medio di costruzione.
 - Categoria B – 18% del costo medio di costruzione.
 - Categoria C – 18% del costo medio di costruzione.
 - Categoria D – 18% del costo medio di costruzione.
- Interventi di “recupero del patrimonio edilizio esistente” ai sensi dell'art.77 comma 1 lettera da a) ad e) della L.P. 4 agosto 2015 n.15:
 - Categoria A – 5,5% del costo medio di costruzione.
 - Categoria B – 5,5% del costo medio di costruzione.
 - Categoria C – 5,5% del costo medio di costruzione.
 - Categoria D – 5,5% del costo medio di costruzione.

2. Il contributo dovuto è sempre arrotondato all'euro superiore.

Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione

1. Può essere rateizzato il contributo di costruzione relativo a Permessi di costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di importo pari o superiore a Euro 5.000,00.

2. Qualora il titolare del Permesso di costruire o della SCIA intenda procedere alla rateizzazione del contributo di costruzione dovrà presentare impegno scritto con il quale si impegna al pagamento del contributo di costruzione e accetta la suddivisione in tre rate dell'importo totale.

L'impegno scritto dovrà essere presentato prima del rilascio del Permesso di costruire o, nel caso di SCIA, all'atto della presentazione della stessa. Il Comune valuta l'idoneità della documentazione presentata al fine di poter procedere con la rateizzazione.

3. Le rate vengono così suddivise:

- La prima rata, pari al 50% dell'importo totale, deve essere versata prima del rilascio del Permesso di Costruire o, in caso di Scia, prima della presentazione della stessa.
- La seconda rata, pari al 25% dell'importo totale, deve essere versata entro due anni dalla data di inizio lavori o, in caso di Scia, entro due anni dalla data di deposito della stessa.
- La terza rata, pari al 25% dell'importo totale, deve essere versata prima del deposito della Comunicazione di fine lavori.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà sempre essere trasmesso all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui le opere siano ultimate prima delle sopra indicate scadenze, gli importi delle rate ancora dovute dovranno comunque essere saldate prima del deposito della Comunicazione di fine lavori.

Nel caso di proroga del titolo edilizio le sopra indicate scadenze non saranno prorogate e la terza rata dovrà quindi essere versata prima della scadenza del titolo edilizio originario.

4. Il mancato versamento nei termini sopra stabiliti comporta la riscossione della garanzia fideiussoria presentata, di cui al successivo comma.

5. A garanzia dell'assolvimento degli impegni suddetti deve essere presentata, unitamente all'impegno scritto di cui al comma 2, fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca l'importo restante da pagare dopo il versamento della prima rata e valida fino al momento dell'esplicito svincolo da parte dell'Amministrazione comunale garantita.

Art. 14 - Urbanizzazione delle aree

1. L'idoneità delle opere di urbanizzazione primaria è verificata dai competenti servizi tecnici comunali, ed è valutata in rapporto alla qualità e quantità delle opere di urbanizzazione primaria già esistenti e alle potenzialità edificatorie della zona di riferimento secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale.

2. Se le opere di urbanizzazione primaria sono nei programmi dell'amministrazione comunale le stesse sono, di norma, realizzate entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire.

In ogni caso, il Permesso di costruire può essere rilasciato solo ad avvenuta approvazione e finanziamento del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e purché per la realizzazione delle stesse non si debba procedere ad esproprio delle aree necessarie; in tale ultimo caso il Permesso di costruire non può essere rilasciato prima dell'autorizzazione all'esecuzione degli espropri da parte del Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 6 della L.P. n. 6 del 19 febbraio 1993 e s.m..

3. Se le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate dal richiedente il Permesso di costruire, nel caso di intervento edilizio diretto, o dalla ditta lottizzante, nel caso di piani attuativi, sarà necessaria la stipula di una Convenzione, dai contenuti minimi previsti dalla L.P. 4 agosto 2015 n.15, e devono essere seguite, in via generale, fatte salve eventuali ulteriori precisazioni contenute nella convenzione, le procedure di seguito descritte:

- a) se il richiedente il permesso di costruire o la ditta lottizzante sono anche proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, queste ultime devono essere realizzate contestualmente agli interventi oggetto del permesso di costruire stesso, e ultimate prima della presentazione della Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI);
- b) se il richiedente il permesso di costruire o la ditta lottizzante non sono proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, il comune può assumersi l'onere del relativo esproprio; l'attivazione della procedura espropriativa è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di tutta la documentazione necessaria. Per garantire la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere oggetto del

Permesso di costruire, quest'ultimo non può essere rilasciato prima della autorizzazione all'esecuzione del piano degli espropri da parte del competente Dirigente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 6 della l.p. n. 6 del 19 febbraio 1993 e s.m..

c) con riferimento ai precedenti casi a) e b) qualora per ragioni di sicurezza la presenza delle opere di urbanizzazione primaria risulti necessaria ai fini dell'apprestamento del cantiere per la realizzazione degli edifici, il Permesso di costruire per gli edifici potrà essere rilasciato solo ad avvenuta realizzazione e collaudo o, in casi particolari, presa in carico da parte dell'amministrazione comunale, delle opere di urbanizzazione primaria.

4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di cui sopra l'interessato deve presentare idonea garanzia patrimoniale con fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al costo delle opere determinato come di seguito specificato, e aumentato degli oneri fiscali. La fidejussione è soggetta a indicizzazione, in base ai valori ISTAT, secondo quanto indicato nella convenzione.

Il costo delle opere, che il richiedente si impegna a realizzare e da prendersi a riferimento per la riduzione del contributo di costruzione, è pari alla somma a base d'asta del computo metrico estimativo per lavori, rideterminata in ribasso della percentuale dedotta dalla media delle offerte prodotte dalle ditte aggiudicatrici di lavori comunali nell'arco dell'anno solare precedente per categorie di opere analoghe; all'importo sopra determinato sono aggiunti gli oneri per spese tecniche nella misura del 5 % del medesimo importo. Il computo metrico estimativo viene redatto con riferimento all'elenco prezzi predisposto dall'amministrazione comunale di Trento, e in assenza di previsione di singole voci, all'elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento. Le spese tecniche determinate nella misura del 5 % sono da intendersi comprensive dei costi di progettazione, di direzione lavori, di contabilità e collaudo.

Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, a fronte di riduzione totale o parziale del contributo di costruzione dovuto, l'Amministrazione comunale si riserva di prevedere nella convenzione l'obbligo dell'interessato quale concessionario, di applicare per la scelta degli esecutori materiali dei lavori, la procedura di gara che avrebbe dovuto applicare l'Amministrazione stessa.

2. Detta previsione è obbligatoria nel caso in cui il valore delle opere stimate al netto degli oneri, sia di importo superiore alla soglia fissata dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16 - Determinazione dei punti fissi

1. Quando l'intervento riguarda interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione di fabbricati alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegato un elaborato planimetrico di rilievo, redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori, riportante le quote del terreno esistente misurate ai vertici planimetrici della costruzione in progetto e riferite ad almeno due caposaldi, opportunamente monografati, esterni al lotto e resistenti all'intervento stesso. Tali caposaldi devono essere gli stessi utilizzati per il rilievo topografico dell'area allegato al progetto.

2. Il Comune, in casi particolari, può imporre nel provvedimento abilitativo edilizio il tracciamento d'ufficio prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17 - Direttore dei Lavori

1. Nel caso di contratti pubblici la nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria secondo quanto disposto dalla normativa statale e provinciale sui lavori pubblici.

2. Nel caso di lavori privati la nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) lavori soggetti alla presentazione di domanda di Permesso di costruire;
 - b) intervento di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e comunque in tutti i casi in cui vengano effettuati lavori aventi rilevanza strutturale;
 - c) intervento di realizzazione di opere strutturali;
- a) quando è reso obbligatorio per legge o regolamento.

3. Qualora il Direttore dei Lavori interrompa l'incarico, per rinuncia o altra causa, i lavori devono essere sospesi fino alla nomina di un nuovo Direttore dei lavori. Tale nomina deve essere comunicata all'Ufficio tecnico comunale prima della ripresa dei lavori.

Art. 18 - Cartello di cantiere

1. Sul luogo dei lavori deve essere esposto, in posizione ben visibile da spazi di accesso pubblico, un cartello di cantiere di idonee dimensioni, recante le seguenti indicazioni:

- oggetto dell'intervento;
- data e numero del Permesso di costruire o della SCIA/CILA/Comunicazione;
- data di inizio dei lavori;
- termine di ultimazione dei lavori;
- nome e recapito del titolare del Permesso di costruire o della pratica edilizia, del progettista, del Direttore dei lavori;
- ragione sociale e recapito dell'impresa esecutrice;
- nome e recapito del calcolatore delle strutture, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, del professionista che ha redatto la Relazione geologico-geotecnica;
- nome e recapito del responsabile di cantiere.

2. Il cartello di cantiere non è obbligatorio nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria relativa a sole opere da eseguirsi all'interno delle unità immobiliari.

Art. 19 - Cantieri e recinzioni

1. La recinzione deve essere realizzata nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza.
2. Quando il cantiere o l'installazione della recinzione comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del Permesso di costruire/Scia/Comunicazione, o soggetto da lui incaricato, deve chiedere e ottenere dall'Ufficio competente la relativa concessione per l'occupazione del suolo, impegnandosi a rispettare le modalità di eventuali ripristini ed ogni altra prescrizione contenuta nella stessa e, in ogni caso, a segnalare in modo opportuno la presenza di eventuali ostacoli alla circolazione anche notturna.
3. Qualora la delimitazione del cantiere racchiuda manufatti che interessino servizi pubblici devono essere adottate le opportune disposizioni per il libero accesso agli addetti.
4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettate in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio di percorrenza pedonale idoneo. Le modifiche del tracciato del flusso pedonale devono essere ridotte al minimo o devono essere installati sistemi che garantiscano la percorribilità in sicurezza per tutti i cittadini.
5. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le vigenti norme di sicurezza.

Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata al fine di garantire la sicurezza degli edifici, degli impianti e più in generale del contesto all'intorno. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere assicurata mediante operazioni di idoneo monitoraggio e di verifica, in relazione alle caratteristiche dello scavo e al tipo di terreno, a cura e spese del soggetto titolare dell'atto abilitativo a costruire.
Tutti gli scavi che presentano il ciglio su aree pubbliche dovranno essere muniti di steccati, recinzioni o parapetti, con relativi segnali luminosi.
2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco dei materiali voluminosi e pesanti devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone e, in particolare, scuotimento del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini e a coloro che vi abitano.
3. E' altresì vietato gettare e far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione; quando ciò sia necessario dalla natura dell'opera, i materiali stessi, previa bagnatura, dovranno venire calati entro appositi contenitori, condotti, o altri mezzi precauzionali.

Art. 21 - Provvedimenti contro i pericoli e cautele contro i danni

1. Qualora i lavori, gli edifici, i manufatti, le opere e in generale la situazione dei luoghi costituiscano pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, il Sindaco interviene ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni.
2. Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, sistemazioni o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I– Norme igienico-edilizie

Art. 22 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si definiscono:

- agibili a destinazione abitativa: i locali in cui si svolge la vita, quali cucine, soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, studi;
- usi equivalenti alla destinazione abitativa: uffici e stanze d'albergo.
- agibili a destinazione non abitativa: i locali dove si svolgono attività o si riscontra permanenza continuativa di persone, quali locali commerciali, pubblici esercizi, locali produttivi, laboratori artigianali e simili;
- accessori diretti agibili: i locali direttamente comunicanti con i vani principali ed in cui la permanenza delle persone è saltuaria o limitata, quali servizi igienici, corridoi, disimpegno, ripostigli, lavanderie;
- accessori indiretti: quelli totalmente separati (pertinenze) e quelli non direttamente comunicanti con i locali agibili, di cui ai punti precedenti, in cui la permanenza delle persone è saltuaria o limitata, quali ad esempio cantine, garage, depositi, lavanderie, eventualmente dotati di limitati spazi igienici ad esclusivo servizio degli accessori medesimi ed aventi superficie non superiore a 2 mq;
- locali complementari: quelli in cui la permanenza delle persone è saltuaria o limitata, non direttamente collegati alla abitazione posta ai piani soprastanti o sottostanti (il collegamento può avvenire attraverso vani scala chiusi, locali filtro ecc.) e utilizzati per funzioni complementari alla residenza quali locali hobby, sala fitness, taverna ecc.
- soppalco: superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in un locale; l'affaccio del soppalco sullo spazio sottostante deve essere completamente aperto e dotato di parapetto, in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti. È possibile collegare i soppalchi relativi a diversi locali.

Il soppalco può inoltre estendersi anche sopra altri locali, coprendoli parzialmente o totalmente, solo nel caso in cui le altezze di tali locali soppalcati rispettino quelle minime definite dall'art. 24 per l'utilizzo dei locali stessi.

I soppalchi sono soggetti alla disciplina di cui all'art.29 del presente Capo;

- superficie calpestabile: è la superficie del singolo locale misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale interne;
- superficie abitabile: è la superficie del singolo locale che soddisfa i requisiti di altezza indicati al comma 4 dell'articolo 24. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite;
- volume abitabile: è il volume sotteso alla superficie abitabile (calcolato sotto tavolato senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti);
- piano interrato: piano il cui solaio di copertura e le cui pareti laterali si trovano al di sotto del terreno. A tale scopo lo spessore del pacchetto al di sopra dell'estradosso del solaio di copertura deve essere minimo cm 40 e lo spessore del terreno posto a ridosso delle pareti perimetrali deve essere minimo cm 80. Non rilevano, ai fini della definizione di piano interrato, gli accessi carrabili e pedonali a detti piani;
- piano seminterrato: piano il cui pavimento si trova ad una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui solaio di copertura si trova invece ad una quota superiore.

Art. 23 - Superfici minime delle unità immobiliari

1. Ogni unità immobiliare residenziale deve avere le seguenti dotazioni minime: allacciamento alle rete fognaria, idrica ed elettrica, idoneo sistema di climatizzazione invernale, almeno un servizio igienico, cucina o angolo cottura, camera da letto. Nel caso in cui l'alloggio sia dimensionato per più di tre camere da letto, deve essere previsto un secondo servizio igienico.

2. Ogni unità immobiliare residenziale non deve avere superficie calpestabile inferiore a mq. 40,00.

3. I locali agibili a destinazione abitativa, come definiti all'art.22, devono avere superficie minima calpestabile di mq 8,00, riducibili a mq 6,00 per le cucine. Il servizio igienico dell'unità immobiliare residenziale non deve avere superficie calpestabile inferiore a mq 4,00; possono essere costruiti servizi igienici in soprannumero rispetto al minimo prescritto, senza l'obbligo del rispetto della superficie minima sopra indicata.

4. Ogni unità immobiliare residenziale deve avere una stanza da letto di superficie minima calpestabile pari a mq 14,00, riducibile a mq 12,00 nel caso venga realizzata una cabina armadio di minimo mq 2,00 collegata direttamente e esclusivamente alla stanza da letto. Nel caso di stanze da letto con soffitto inclinato (sottotetti) nella superficie minima prevista al presente comma può essere ricompresa, per non più di mq 2,00, anche quella con altezze inferiori rispetto a quelle previste al 4° comma dell'articolo 24 del presente regolamento, purché in diretta comunicazione.

5. È consentito il monolocale costituito da un ambiente pluriuso, che deve ospitare anche l'angolo cottura, e da un servizio igienico. La superficie dell'alloggio e del servizio igienico devono rispettare la superficie minima indicata rispettivamente al comma 2 e al comma 3 del presente articolo. La superficie di illuminazione e aerazione deve essere verificata con riferimento alla superficie del locale pluriuso.

In aggiunta a quanto sopra è possibile realizzare un ripostiglio di superficie calpestabile massima di mq 4,00.

6. I locali complementari, come definiti all'art.22, devono avere una superficie minima calpestabile di mq 8,00. Tali locali devono essere ad uso esclusivo della singola unità immobiliare.

7. I corridoi e gli spazi di distribuzione devono avere larghezza minima pari a metri 1,00.

8. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa non è prescritta alcuna superficie minima salvo che questa non sia imposta da specifiche normative di settore.

Art. 24 - Altezze utili dei locali

1. I locali a piano terreno ad uso commerciale, produttivo o pubblico esercizio, fatte salve eventuali specifiche norme di settore, devono avere:

- per le zone di fondovalle (fino a quota di metri 700 s.l.m.) una altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di metri 3,00; negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, compresi gli ampliamenti di qualsiasi tipo, per i locali a uso commerciale o pubblico esercizio l'altezza dovrà essere di metri 3,10;
- nelle zone di montagna (oltre la quota di metri 700 s.l.m.), per i locali ad uso commerciale o pubblico esercizio, una altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di metri 2,60; per i medesimi locali, negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, compresi gli ampliamenti di qualsiasi tipo l'altezza dovrà essere di metri 2,70.

Per gli altri piani vale quanto disposto dai commi successivi per i locali di abitazione permanente,

salvo diverse disposizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche. Per l'altezza dei locali accessori deve essere fatto riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla eventuale specifica normativa di settore.

Per tutti gli edifici esistenti è ammesso derogare alle altezze minime utili previste al presente comma al fine di garantire gli interventi strettamente necessari all'isolamento acustico dei piani terra; la deroga non è ammessa nel caso l'altezza minima utile sia imposta da una norma sovraordinata a quella comunale.

2. I locali agibili a destinazione abitativa o adibiti ad uso equivalente, come definiti all'art.22, fatte salve eventuali specifiche norme di settore, devono avere:

- per le zone di fondovalle (fino a quota di metri 700 s.l.m.) un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di metri 2,60;
- per le zone di montagna (oltre la quota di metri 700 s.l.m.) un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di metri 2,40 misurata.

È ammessa la riduzione dell'altezza minima utile a m 2,20, per una superficie non maggiore del 25% della superficie calpestabile del singolo locale e non maggiore del 10% della superficie calpestabile dell'intera unità immobiliare, al fine di realizzare controsoffitti. Al fine di tali verifiche, non rileva la superficie ribassata di quei locali che rispettano le altezze minime previste dal presente regolamento.

Per i locali accessori è ammessa un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di metri 2,20.

I locali complementari devono avere un'altezza minima utile, misurata da pavimento a soffitto, di metri 2,40.

3. Nel caso di solai piani con struttura portante a travetti in legno (o altro materiale quale ad esempio acciaio) a sporgere il valore dell'altezza minima utile da garantire dovrà essere calcolato senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti.

Nel caso di avvolti l'altezza minima utile deve essere garantita nel punto mediano del segmento che congiunge il punto più alto dell'arco e la sua imposta.

4. I locali con soffitto inclinato nei sottotetti devono avere altezza minima utile, misurata al tavolato nel caso di solaio a travetti sporgenti, pari metri 1,90 e altezza media ponderale, calcolata come rapporto fra il volume abitabile e la superficie abitabile, non inferiore a metri 2,40, ovvero, per i locali accessori, non inferiore a metri 2,20 e per i locali complementari, non inferiore a metri 2,40. Gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.

Art. 25 - Rapporti di illuminazione e aerazione

1. La superficie di illuminazione e aerazione è misurata convenzionalmente con riferimento alle dimensioni del foro architettonico della facciata o, nel caso di foro con muratura svasata, la misura è convenzionalmente riferita al foro architettonico di minori dimensioni.

2. La superficie di illuminazione e aerazione dei locali agibili a destinazione abitativa, come definiti dall'art.22, non deve essere inferiore a:

- 1/8 della superficie calpestabile dei locali situati a piano terreno;
- 1/10 della superficie calpestabile dei locali situati ai piani superiori;
- 1/12 della superficie calpestabile dei locali situati a piano sottotetto;

Nei sottotetti almeno il 20% della superficie finestrata, con riferimento all'intera unità abitativa, deve essere in verticale; nel caso in cui sia prevista la realizzazione di soppalchi a piano sottotetto, la verifica del 20% di cui sopra è da riferirsi alla superficie dell'unità abitativa al netto di quella del

soppalco.

Il portoncino di ingresso all'unità immobiliare, anche se vetrato, non può essere computato al fine del raggiungimento del rapporto di illuminazione e aerazione.

3. Per i locali accessori non è prescritto alcun rapporto di illuminazione e aerazione ad eccezione del servizio igienico in cui la superficie di illuminazione e aerazione non deve essere inferiore a mq 0,50; in alternativa all'aerazione diretta, deve essere dotato di aerazione meccanica realizzata in modo da assicurare un ricambio aria minimo di 15 volumi/ora, da garantirsi mediante sistema automatico temporizzato, oppure di impianto a funzionamento continuo (es.: VMC) opportunamente dimensionato.

4. La superficie di illuminazione e aerazione dei locali complementari non deve essere inferiore a 1/10 della superficie calpestabile del locale e deve essere realizzata in verticale.

5. Nel caso siano realizzate serre solari, di cui all'art.1 del presente Regolamento, la superficie di illuminazione e aerazione di ogni singolo locale potrà essere realizzata su pareti prospicienti la serra solare fino ad un massimo del 50% della superficie di illuminazione e aerazione richiesta; in tale caso la serra solare dovrà essere dotata di aperture che garantiscano la medesima superficie.

6. Per la superficie di illuminazione e aerazione delle unità immobiliari a destinazione non abitativa deve essere fatto riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla eventuale specifica normativa di settore.

Art. 26 - Interventi sugli edifici esistenti

1. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione o in ampliamenti di qualsiasi tipo ed esclusi gli interventi di aumento del numero delle unità immobiliari, possono essere mantenute eventuali dimensioni inferiori a quelle indicate negli articoli precedenti, fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche norme di settore, nei casi di seguito indicati:

- qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e le dimensioni non siano peggiorative di quelle esistenti;
- qualora l'intervento comporti modifica di destinazione d'uso, ad esclusione degli interventi riguardanti i sottotetti nei casi di modifica della destinazione d'uso a residenziale e degli interventi di modifica della destinazione d'uso a produttivo, purché i valori dei singoli parametri non siano inferiori a oltre il 10% di quelli previsti ai precedenti articoli, e in ogni caso non siano peggiorativi di quelli esistenti.

Devono comunque essere rispettate eventuali specifiche norme di settore più restrittive e, nel caso di cambio di destinazione d'uso a fini residenziali, deve essere rispettata la superficie minima dell'alloggio.

- qualora l'intervento riguardi immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché i valori dei singoli parametri non siano inferiori a oltre il 10% di quelli previsti ai precedenti articoli, e in ogni caso non siano peggiorativi di quelli esistenti; devono comunque essere rispettate eventuali specifiche norme di settore più restrittive e la dimensione minima dell'alloggio nel caso di cambio d'uso a residenziale.

2. La deroga di cui alla seconda allinea del comma 1 non può riguardare interventi di completa redistribuzione interna delle unità immobiliari o di nuova tramezzatura di spazi liberi esistenti.

Art. 27 - Cucine

1. La cucina o l'angolo cottura devono essere dotati di lavandino, apparecchi per la cottura e di condotto di aerazione. Nel caso si adottino impianti a funzionamento continuo (es.: VMC) non vi è obbligo di condotto di aerazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. E' ammessa la costruzione di locali con superficie inferiore a quella prevista dall'art.23 per la formazione di cucine, con un minimo di mq 5,00, a condizione che vengano dotati di aerazione diretta dall'esterno mediante aperture finestrate di superficie netta non inferiore a mq 0,80. In alternativa all'aerazione diretta, devono essere dotati di aerazione meccanica realizzata in modo da assicurare un ricambio aria minimo di 15 volumi/ora, oppure di impianto a funzionamento continuo (es.: VMC) opportunamente dimensionato.

3. Qualora nel locale venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione, deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente, nei casi e secondo i criteri previsti dalle vigenti norme UNI.

Art. 28 - Servizi igienici

1. Il servizio igienico deve avere:

- pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di metri 2,00;
- vaso, lavabo, vasca o doccia.

2. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali agibili a destinazione abitativa, ma esserne separati da antibagno o da spazi non abitabili quali corridoi e disbrighi, anche privi di serramento.

Nell'antibagno può eventualmente essere collocato solo il lavabo.

3. Possono essere costruiti servizi igienici in soprannumero rispetto al minimo prescritto, senza l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche in collegamento diretto con stanze da letto purché chiusi con serramento.

4. Le pareti che delimitano il locale devono avere caratteristiche di fonoattenuazione e di resistenza adeguate.

Art. 29 - Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'affaccio dal soppalco sullo spazio sottostante deve essere completamente aperto;
- non possono essere realizzati locali chiusi sul soppalco;
- il locale da soppalcare deve avere, a soppalco realizzato, un'altezza media ponderale non inferiore a metri 2,60 per i locali agibili a destinazione abitativa o adibiti ad uso equivalente, come definiti dall'art.22, e di metri 3,00 per i locali a destinazione commerciale, produttivo o pubblico esercizio.

A soppalco realizzato deve essere comunque garantita una altezza minima di metri 2,20, fatte salve eventuali specifiche norme di settore;

- la superficie calpestabile soppalcata non deve superare il 40% della superficie calpestabile del locale da soppalcare nel caso di abitazioni e il 50% nel caso di usi diversi dall'abitazione;
- i locali ottenuti con i soppalchi possono avere destinazione abitativa o usi equivalenti o essere utilizzati come accessori diretti, secondo le definizioni di cui all'art.22, oppure destinazione commerciale, produttiva o a pubblico esercizio se rispettano quanto disposto dagli articoli precedenti e da eventuali specifiche norme di settore;

2. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale compreso il soppalco, nel rispetto di quanto prescritto all'art.25. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.

Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici

1. La realizzazione di cavedi negli edifici, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, deve rispettare le seguenti condizioni:

- la distanza misurata ortogonalmente fra i lati del cavedio deve essere pari all'altezza del fronte più alto; tale distanza non può in ogni caso essere inferiore a mt. 6.00;
- i cavedi devono essere liberi, con la sola esclusione delle gronde del tetto;
- la realizzazione di finestre all'interno del cavedio non concorre al raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione e aerazione.

2. Ai cavedi esistenti (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento) si applica quanto indicato dalle ultime due allinee del comma precedente.

3. La realizzazione delle rientranze negli edifici, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, è ammessa per una profondità massima di m 2,50 dal filo esterno della facciata dell'edificio; per profondità superiori, la distanza fra i lati opposti non potrà essere inferiore a quella prescritta dalla normativa provinciale³ in materia di distanze tra gli edifici.

Art. 31 - Autorimesse

1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.

2. Le dimensioni minime dei box e posti auto e le dimensioni minime delle corsie di manovra sono disciplinate dalla normativa provinciale⁴.

3. Le rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati non possono avere pendenza superiore al 20% e la pavimentazione delle rampe deve essere eseguita con materiali antisdrucchiolevoli e impermeabili.

Art. 32 - Scale

1. Per la dimensione delle scale deve essere fatto riferimento alla normativa nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche e alla normativa di sicurezza.

2. Fatto salvo il rispetto di eventuali normative di settore più restrittive le scale comuni a più unità immobiliari devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:

- nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, le scale, i passaggi verso le scale, i pianerottoli e le rampe devono avere strutture portanti in cemento armato o in materiale di equivalente comportamento all'urto e al fuoco. Sono ammesse scale in legno solo all'interno della stessa abitazione;
- il vano scala deve avere superficie netta di aerazione non inferiore a mq. 1,00;
- ogni scala non può servire più di mq 500 di superficie utile lorda per piano.
- le rampe delle scale possono avere massimo 15 alzate consecutive.

³ D.G.P. 2023 d.d. 3 settembre 2010 e s.m..

⁴ Art.13 D.P.P.8-61/ leg. d.d.19 maggio 2017 e allegata Tabella A.

Per i progetti soggetti a Parere ai sensi delle norme in materia di prevenzione incendi e nel caso il suddetto Parere sia favorevole, non si applica quanto disposto dalla seconda e terza allinea del presente comma.

3. Le scale, anche quelle interne alla stessa unità immobiliare, devono essere dotate di parapetto di altezza minima di metri 1,00 atto a costituire difesa verso il vuoto.

4. Sono escluse, dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi, le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche.

Art. 33 - Parapetti

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo verso la caduta dall'alto, essere inattraversabili da una sfera di cm 10 di diametro e conformati in modo da impedire l'arrampicamento.

I balconi devono essere dotati di parapetto avente le caratteristiche sopra indicate.

Art. 34 - Camini e condotti

1. Negli interventi di nuova costruzione, di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione estesi all'intero edificio, qualsiasi prodotto di combustione (caldaie, scaldacqua unifamiliari, termocucine, stufe, forni a gas, fornelli, ecc.), nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica (bagni ciechi, cucine, cappe aspiranti, sistemi di ventilazione meccanica controllata) devono essere scaricati in copertura, mediante camini e condotti di idonea sezione, alla quota prevista dalle norme UNI vigenti.

2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli previsti al precedente primo comma, si applicano le medesime disposizioni sopra previste. Qualora per ragioni tecniche adeguatamente motivate in specifica relazione redatta da professionista abilitato, da allegare al titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, non sia possibile lo scarico in copertura, è consentito lo scarico in parete, nel rispetto delle norme UNI vigenti esclusivamente per:

- scaldacqua unifamiliari;
- radiatori individuali;
- impianti di condizionamento a parete;
- aerazione dei servizi igienici e delle cucine domestiche.

3. I camini di scarico dei prodotti di combustione, qualora la loro quota di sbocco sia più bassa rispetto agli edifici limitrofi, devono rispettare una distanza minima pari a mt. 8 dalle pareti finestrate degli edifici limitrofi più alti.

Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica in materia di impianti termici, la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido deve essere effettuata secondo le modalità previste dal DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.

2. Le operazioni relative alla manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione di cui al precedente comma 1 sono annotate in un apposito registro conforme al fac-simile allegato al DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/ Leg, dai soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche

1. I locali contenenti l'impianto termico centralizzato, le caldaie installate all'interno delle singole unità immobiliari e i nuovi locali adibiti a cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione devono rispettare le vigenti normative in materia.

Art. 37 - Dotazione di servizi igienici degli esercizi commerciali

1. Nel caso di intervento di nuova costruzione, per gli esercizi commerciali di superficie di vendita maggiore di mq 100 deve essere garantita l'accessibilità anche ad un servizio igienico.

Art. 38 - Protezione contro l'umidità

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, commerciale, produttivo o pubblico esercizio devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespaio dello spessore minimo di cm. 20. Deve essere inoltre garantito idoneo isolamento contro l'umidità.

Art. 39 - Dislocazione delle destinazioni d'uso

1. I locali agibili a destinazione abitativa e relativi accessori diretti, come definiti dall'art.22, non possono essere dislocati a piano interrato o seminterrato, indipendentemente dallo spessore del terreno posto in adiacenza.

È comunque possibile dislocare i locali sopraccitati a piano seminterrato nel caso venga garantito che l' 1/2 del perimetro di tale piano sia completamente fuori terra. In tale caso, al fine di poter dislocare i locali agibili a destinazione abitativa e relativi accessori diretti a tale piano, deve essere prevista una intercapedine accessibile e idoneamente areata di lunghezza e altezza pari rispettivamente alla lunghezza e altezza dei lati contro-terra e profondità interna netta minima di cm 80. Non potranno essere realizzate aperture sull'intercapedine anche nel caso le stesse non concorrano ai fini del raggiungimento del rapporto di illuminazione e aerazione. L'accesso per l'ispezione dell'intercapedine non può avvenire dall'interno dell'unità immobiliare residenziale.

2. Gli accessori indiretti all'abitazione, come definiti dall'art.22, possono essere dislocati a piano interrato o seminterrato; i locali complementari, come definiti dall'art.22, non possono essere dislocati a piano interrato, indipendentemente dallo spessore del terreno posto in adiacenza. Ad eccezione di garage, cantine e depositi, tali locali (accessori indiretti e locali complementari) devono essere dotati di intercapedine areata avente le caratteristiche descritte al precedente comma ad eccezione della lunghezza che deve essere pari a quella del locale contro-terra soggetto all'obbligo di intercapedine. Le eventuali aperture sull'intercapedine non concorrono ai fini del raggiungimento del rapporto di illuminazione e aerazione.

3. Per quanto riguarda le unità immobiliari a destinazione non abitativa deve essere fatto riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla specifica normativa di settore.

4. Nei locali seminterrati e interrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL.

Capo II – Norme in materia di sostenibilità degli edifici

Art. 40 - Criteri progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

1. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, la progettazione deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche, nel rispetto dei seguenti criteri generali.

2. La conformazione dell'edificio, ove tecnicamente possibile, deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

3. Le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi, ove tecnicamente possibile, devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile.

Le soluzioni planimetriche dovranno essere studiate al fine di ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali e di effettuare il controllo solare nella stagione estiva.

Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

4. Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

5. Nella progettazione degli edifici è consigliato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell'onda termica.

6. L'illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a:

- a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale;
- b) prevedere, ove tecnicamente possibile, l'orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore $\pm 45^\circ$ dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l'illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare;
- c) limitare l'utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;
- d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per

esempio l'adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l'interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne);

e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.

7. Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano.

8. Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

9. E' raccomandato il ricorso a sistemi domotici.

Art. 41 - Impianti di riscaldamento

1. Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni:

a) nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio è raccomandata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura;

b) nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, nell'ambito di aree in presenza di reti di teleriscaldamento, se la distanza tra l'edificio in progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 mt., è fatto obbligo di allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie.

Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici

1. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, e negli interventi sugli edifici esistenti che prevedano il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua.

Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata, oltre alle prescrizioni di cui sopra, l'installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico.

2. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, è obbligatorio l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, salvo presentazione di una idonea Relazione che motivi l'eventuale impossibilità tecnica dell'intervento.

3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono essere interrato e avere dimensioni minime pari a 1 mc e devono essere dimensionate in funzione della superficie da irrigare. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 43 - Sistemi di illuminazione

1. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:

- a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
- b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale;
- c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012).

2. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:

- a) installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
- b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
- c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.

3. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio:

- a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.

4. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione esterno, in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:

- a) utilizzare interruttori crepuscolari;
- b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.

Art. 44 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici

1. Nei casi di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, come definiti dal D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 e s.m., relativi a edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la copertura dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento e di elettricità secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui alla normativa vigente in materia.

La previsione progettuale ed il relativo dimensionamento degli impianti diretti a soddisfare le previsioni sopra richiamate, va allegata alla relazione energetica prevista dalla normativa vigente.

2. L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà avvenire attraverso soluzioni tali da garantire un organico inserimento sia nell'architettura dell'edificio che nel paesaggio, secondo gli indirizzi specificati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale⁵ – D.P.P.8-61/leg. d.d.19 maggio 2017 e s.m.

⁵ Art.29 e art.30 del D.P.P.8-61/leg. d.d. 19 maggio 2017 e s.m..

Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. I progetti devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni nei casi individuati dalle stesse⁶.
2. I progetti devono essere altresì corredati dalla documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico ovvero di clima acustico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente⁷ e tenuto conto di quanto previsto dalla Classificazione acustica del Comune di Trento.

Art. 46 - Aree a verde

1. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio devono essere previste aree a verde nel rispetto delle seguenti dimensioni minime:

- a) nelle zone ad uso prevalentemente residenziale, nelle zone terziarie e direzionali e nelle zone per esercizi alberghieri, deve essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 10% della superficie fondiaria del lotto o superficie territoriale. Compatibilmente con le zone a parcheggio interrato le zone a verde devono essere dotate di un albero ogni 50 mq di zona a verde. Con riferimento alla sola destinazione residenziale, nel caso di edifici con superficie utile netta pari o superiore a mq 800, almeno il 50% dell'area a verde di cui sopra deve essere riservata al gioco dei bambini; a tale fine deve essere di forma compatta, fruibile e di proprietà condominiale.
- b) Nelle zone produttive, commerciali e nelle zone miste per la formazione dei luoghi centrali e nelle zone interportuali deve essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 5% della superficie fondiaria del lotto o superficie territoriale.

2. Le costruzioni interrate sottostanti le aree a verde previste al comma 1 devono essere coperte da uno strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 40 cm che deve essere sistemato a verde con impianto di erba ed arbusti da indicarsi nel progetto.

3. Deve esserne garantita l'assoluta impermeabilità e la assoluta impenetrabilità delle radici delle costruzioni interrate sottostanti le aree a verde previste al comma 1.

4. Le aree a parcheggio esterne possono essere conteggiate nelle aree a verde qualora vengano pavimentate con materiale che consenta la crescita dell'erba e sistemate con alberatura varia tra i posti macchina.

Nelle zone residenziali, terziarie e direzionali, qualora gli edifici comprendano unità abitative, le aree a parcheggio sistemate ed alberate come sopra descritto, possono essere computate nelle aree a verde per non più del 50% di area a verde richiesta.

5. A garanzia degli adempimenti relativi alla sistemazione a verde previsti nel presente regolamento articolo, l'Amministrazione comunale può chiedere adeguata cauzione o garanzia fideiussoria che verrà restituita dopo un anno dall'avvenuta presentazione della Segnalazione certificata di agibilità previa verifica della buona riuscita dell'impianto a verde.

⁶ Articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e articolo 13 del D.P.G.P 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

⁷ Articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 47 - Dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici

1. Deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto nei seguenti casi:

- a) edifici ad uso diverso da quello residenziale: interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio per edifici con superficie utile lorda superiore a mq 500;
- b) edifici residenziali: interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio per edifici con più di 10 unità abitative; la predisposizione in questi casi deve essere garantita per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

2. Fermo restando la predisposizione all'allaccio di cui al comma precedente, dovranno essere previste le seguenti dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici:

- per gli edifici di cui alla lettera a) deve essere garantito almeno un punto di ricarica ogni 20 spazi a parcheggio, con un minimo di un punto di ricarica. Negli edifici a destinazione commerciale o a pubblico esercizio gli spazi a parcheggio dotati di tale punto di ricarica devono essere accessibili al pubblico. I punti di ricarica devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.
- per gli edifici di cui alla lettera b) deve essere garantito almeno un punto di ricarica per almeno il 50% degli spazi a parcheggio e box auto per cui sia stata prevista la predisposizione, con un minimo di un punto di ricarica.

3. Per la definizione di “infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica” si fa riferimento a quanto indicato all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 3 agosto 2017; per la definizione di “punto di ricarica” si fa riferimento a quanto indicato all'articolo 2 del D.Lgs. 16 dicembre 2016 n.257.

Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio

1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'edificio è obbligatorio prevedere spazi comuni per il deposito delle biciclette, con le seguenti caratteristiche e dimensioni:

- a) per edifici a destinazione residenziale con una superficie utile netta pari o superiore a mq 400, il dimensionamento deve essere in misura di mq 0,50 per abitante equivalente, con un minimo di mq 10 di superficie utile netta;
- b) per edifici a destinazione terziaria il dimensionamento deve essere in misura di mq 0,15 per abitante equivalente, con un minimo di mq 10 di superficie utile netta;
- c) per edifici a destinazione produttiva il dimensionamento deve essere in misura di mq 1,00 per ogni mq 100 di superficie utile netta, con un minimo di mq 10 di superficie utile netta;
- d) per edifici pubblici o privati che ospitano funzioni pubbliche o di interesse pubblico, il dimensionamento è pari a quello previsto alla lettera b).

2. In via convenzionale e per le finalità di cui al comma 1, gli abitanti equivalenti si calcolano in misura di 1 abitante ogni mq 25 di superficie utile netta.

3. Gli spazi per il deposito biciclette possono essere previsti all'interno dell'edificio o, in alternativa, possono essere realizzate tettoie esterne all'edificio, purché facilmente raggiungibili dall'ingresso principale, aventi forma regolare e inserite coerentemente con il contesto architettonico e ambientale.

4. Nei casi di cui al comma 1 lo spazio comune per il deposito delle biciclette dovrà essere dotato di almeno un punto di connessione per la ricarica delle biciclette elettriche.

5. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'edificio è obbligatorio prevedere, in prossimità dell'ingresso principale, locali spogliatoi dedicati ai lavoratori che utilizzano la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, distinti per maschi e femmine, nel rispetto del seguente dimensionamento minimo:

- per gli edifici a destinazione produttiva o terziaria (ad esclusione di quelli direzionali) deve essere prevista una doccia con zona cambio attrezzata per ogni 50 abitanti equivalenti con il minimo di una doccia.

A tale fine, in via convenzionale, si considera n.1 abitante equivalente ogni mq 100 di superficie utile netta.

Se la superficie utile netta è inferiore a mq 100 non sussiste l'obbligo di prevedere il locale spogliatoio.

- Per gli edifici a destinazione direzionale deve essere prevista una doccia con zona cambio attrezzata per ogni 50 abitanti equivalenti con il minimo di una doccia.

A tale fine, in via convenzionale, si considera n.1 abitante equivalente ogni mq 50 di superficie utile netta.

Se la superficie utile netta è inferiore a mq 50 non sussiste l'obbligo di prevedere il locale spogliatoio.

6. Agli spazi comuni per il deposito delle biciclette previsti dal presente articolo si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i "manufatti accessori".

7. Gli spazi comuni per il deposito delle biciclette e i locali spogliatoio devono essere individuati come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari e non rilevano ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dal PRG.

Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini

1. Nel caso di edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, con superficie utile netta pari o superiore a mq 800, è obbligatorio prevedere spazi di relazione condominiali e per il gioco dei bambini, nella misura di mq 0,3 per abitante equivalente con un minimo di mq 15.

Questi locali devono essere realizzati in prossimità e in diretta comunicazione con l'ingresso principale, anche attraverso un'articolazione dello spazio che, pur identificando chiaramente questa superficie rispetto all'ingresso, non preveda necessariamente una divisione fisica. Deve comunque essere garantita una forma regolare e fruibile, il rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dal D.M. 14 giugno 1989 n.236 e le caratteristiche igienico-sanitarie previste per i locali agibili a destinazione abitativa di cui all'art.22.

2. Questi locali devono essere individuati come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari e rientrano nella definizione di ingressi al piano terra di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

3. In via convenzionale e per le finalità di cui al presente articolo, gli abitanti equivalenti si calcolano in misura di 1 abitante ogni mq 25 di superficie utile netta.

Art. 50 - Aree per la raccolta dei rifiuti

1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere previsti idonei spazi privati, locali o manufatti, dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente,

secondo quanto disposto dal presente articolo. Sono esonerati dal presente obbligo gli interventi di ristrutturazione edilizia nei centri storici della città e dei sobborghi e nella città consolidata e altresì in quelle particolari situazioni dove gli spazi per il collocamento dei contenitori dovrà avvenire su suolo pubblico secondo le modalità definite dal Servizio Urbanistica e ambiente.

2. Il dimensionamento degli spazi, dei locali e dei manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani deve rispettare le quantità minime indicate nelle tabelle riportate di seguito, dove la superficie dell'edificio e le categorie funzionali sono determinate secondo la disciplina provinciale in materia di spazi di parcheggio.

Tabella 1 – categorie A1, A2, A3, D2, D3

Superficie edificio - m ²	Superficie spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m ²
fino a 150	Si prescinde dall'individuazione di spazi, locali manufatti per la raccolta differenziata
da 151 fino a 550	Dimensioni da concordare con il Servizio Urbanistica e ambiente
da 551 a 950	5
da 951 a 1350	8
da 1351 a 2000	11
oltre 2000	Dimensioni da concordare con il Servizio Urbanistica e ambiente

Tabella 2 – categorie A4, B, C, D1, D4

Superficie edificio - m ²	Superficie spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m ²
qualsiasi	Dimensioni da concordare con il Servizio Urbanistica e ambiente

3. Negli interventi edilizi costituiti da più edifici la dotazione minima di spazio, locale o manufatto per la raccolta dei rifiuti deve essere garantita per ciascun edificio.

Nel caso di edifici al cui interno siano presenti una pluralità di funzioni, gli spazi, locali o manufatti dovranno risultare distinti.

4. Gli spazi, i locali ed i manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti devono essere facilmente accessibili da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta e garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Gli stessi devono essere posizionati all'interno del lotto d'intervento o nelle immediate vicinanze dell'edificio da servire.

5. Gli interventi di cui al comma 1 devono disporre di un locale o di un manufatto per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti:

- a) se ricadenti all'interno di aree assoggettate a piano attuativo;
- b) in tutti gli altri casi se la superficie dell'edificio, determinata secondo quanto disposto al precedente comma 2, risulti superiore a m² 951, ovvero quando rientra tra le categorie di cui alla Tabella 2 .

6. I locali e i manufatti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere essere rappresentati negli elaborati di progetto con adeguato dettaglio per quanto concerne sia gli aspetti dimensionali che le caratteristiche costruttive. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i suddetti locali e manufatti devono avere i seguenti requisiti:

- a) altezza minima di m 2,20 qualora sia prevista la presenza di una copertura;
- b) superficie minima pari a quanto indicato nella tabella di cui al precedente comma 2 e comunque non inferiore a mq 2;
- c) accesso con larghezza adeguata a garantire la movimentazione di bidoni e cassonetti in relazione alla loro tipologia e dimensione;
- d) pavimentazione priva di discontinuità per consentire il trascinamento di bidoni e cassonetti;
- e) forma e dimensione tali da garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto;
- f) mascheratura idonea a occultare la vista dei contenitori presenti all'interno.

7. Le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti a servizio di edifici compresi in zone del territorio comunale dove la raccolta viene effettuata mediante automezzi con gru di sollevamento, sono concordate con il Servizio urbanistica e ambiente.

8. Ai manufatti previsti dal presente articolo si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i “manufatti accessori”. Tali manufatti inoltre non rilevano ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dal Piano Regolatore Generale.

9. Gli spazi aperti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti da rappresentare negli elaborati di progetto devono avere forma regolare al fine di garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto e pavimentazione priva di discontinuità per consentire il loro trascinamento.

10. La realizzazione di manufatti dedicati alla raccolta differenziata aventi dimensioni e caratteristiche di cui ai commi 2 e 6 è sempre consentita per gli edifici esistenti, anche in assenza di interventi edilizi come elencati al comma 1.

Capo III – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 51 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenti ad attività di somministrazione

1. Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo pubblico. Trattasi delle seguenti tipologie:

- a) *Strutture per manifestazioni temporanee*: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo. Sono autorizzate in conformità alle previsioni indicate nei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi.
- b) *Dehor*: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Possono essere realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento; sono autorizzati in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.
- c) *Strutture stagionali estive*: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, e se realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento ed in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.

I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.

2. Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo privato. Trattasi delle seguenti tipologie:

- a) *Strutture per manifestazioni temporanee*: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo, rispettando i criteri di temporaneità individuati con atto di indirizzo della Giunta. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi.
- b) *Dehor*: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili; sono ammessi su suolo privato solo se visibili dalla via pubblica, laddove siano a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono consentiti solo se realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento. Tali strutture sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi.
- c) *Strutture stagionali estive*: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite su suolo privato, solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Devono essere realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento. Le strutture realizzate in conformità al presente comma ed al disciplinare sono opere libere soggette

a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi.

I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.

I dehor realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano tra le opere libere previste dal presente articolo e costituiscono sempre volume urbanistico; possono essere realizzati solo in conformità alle disposizioni della normativa e degli strumenti urbanistico edilizi.

I dehor e le strutture stagionali estive realizzate su suolo privato, non conformi alle tipologie ammesse dalle previsioni del presente comma e del disciplinare, non rientrano tra le opere libere qui previste e costituiscono volume urbanistico; possono essere realizzate solo in conformità alle disposizioni urbanistico edilizie e degli strumenti urbanistici comunali.

3. I plateatici realizzati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica sono soggetti alle previsioni contenute nel disciplinare allegato al presente regolamento, che ne definisce tipologie, condizioni, limiti e procedure di autorizzazione. Sono soggetti a concessione di occupazione di suolo pubblico se realizzati su suolo pubblico. Se realizzati su suolo privato sono soggetti a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi.

I plateatici realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente comma e del disciplinare. Sono soggetti a mera comunicazione per opere libere ai sensi della legge urbanistica provinciale.

I plateatici non conformi alle presenti previsioni sono soggetti alle sole sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

4. Ai dehor e alle strutture stagionali estive ammesse ai sensi del presente articolo e del relativo disciplinare si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i "manufatti accessori".

5. I manufatti autorizzati in base alla previgente normativa possono essere mantenuti laddove a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Laddove gli stessi vengano modificati dovranno rispettare le previsioni del presente articolo e del disciplinare. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.

Art. 52 - Mezzi pubblicitari

1. Possono essere distinte le seguenti categorie di mezzi pubblicitari:

- a) impianti pubblicitari permanenti e temporanei;
- b) insegne di esercizio;
- c) targhe professionali.

2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali e il posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti e temporanei sono definite dalle Norme tecniche del Piano generale degli impianti pubblicitari, per la collocazione all'interno dei centri abitati, e dal D.P.P.8-61/leg di data 19 maggio 2017 - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - per la collocazione all'esterno dei centri abitati.

L'installazione degli impianti pubblicitari deve essere eseguita nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada - e dal suo Regolamento di esecuzione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

3. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali e il posizionamento delle insegne di esercizio sono

definite dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - per la collocazione all'interno dei centri abitati e dal D.P.P. 8-61/leg di data 19 maggio 2017 - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, oltre che dal sopracitato D.P.R., per la collocazione all'esterno dei centri abitati.

4. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione amministrativa pubblicitaria da parte dei competenti uffici comunali e a successiva presentazione di Comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 4 agosto 2015 n.15.

Le targhe professionali non sono soggette ad alcuna autorizzazione amministrativa pubblicitaria nel caso abbiano dimensioni non superiori a cm 30*40 e siano raggruppate in vicinanza della porta di ingresso del fabbricato ove si svolge l'attività indicata e disposte negli appositi contenitori. In ogni caso le targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non devono impedire o confondere la vista della segnaletica stradale di interesse pubblico.

Nel caso vengano superate le dimensioni sopra indicate la targa professionale è equiparata ad una insegna di esercizio.

Art. 53 - Cartelli pubblicitari di cantiere

1. I mezzi pubblicitari posti sulle strutture di protezione dei cantieri edili, diversi dai mezzi pubblicitari pittorici (di cui alle Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari), relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri o ad essi correlati, quali, ad esempio, agenzie immobiliari che operano sull'immobile o attività commerciali temporaneamente coperte a installazioni, impalcature o altro, devono avere una dimensione massima di mq 6,00, come previsto dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari con riferimento alla "Pubblicità esterna temporanea", e devono rispettare le condizioni prescritte dal D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada - e dal suo Regolamento di esecuzione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

2. Con il rilascio del Permesso di costruire o con la presentazione di S.C.I.A. o di Comunicazione si intende autorizzata anche la realizzazione dei suddetti mezzi pubblicitari che possono rimanere esposti per la medesima durata del titolo edilizio.

E' comunque fatto salvo il pagamento dell'imposta pubblicitaria.

Art. 54 - Segnali turistici e di territorio

1. I segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da parte del competente servizio comunale.

Art. 55 - Numeri civici

1. La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.

4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

Art. 56 - Passi carrai

1. I passi carrai dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto del D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 e s.m., del D.P.R.16 Dicembre 1992 nr.495 e s.m. e delle seguenti condizioni:

- per motivi di sicurezza stradale, in funzione della classificazione delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse.
Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati prevedendo corsie aventi lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dal lotto e chi percorre la strada pubblica. Per "accessi diretti" si intendono gli accessi privi di corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata;
- di norma si deve prevedere un solo passo carraio per lotto o, nel caso ciò non fosse possibile, gli accessi alla pubblica via devono essere limitati al numero minimo necessario, garantendone anche la sicurezza.
- nei casi di situazioni esistenti con passo carrabile autorizzato, è possibile prevedere la realizzazione di nuovi accessi carrabili supplementari solamente nel caso in cui si possano identificare differenti proprietà per le quali sia impossibile tecnicamente l'unificazione dei percorsi di accesso;
- non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione e decelerazione);
- non è consentita la realizzazione di nuovi accessi, diramazioni, innesti, la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del D.lgs.30 aprile 1992 n.285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
- in tutti i passi carrabili, deve essere prevista un'area in piano o a pendenza ridotta (massimo 5%) di lunghezza non inferiore a metri 4,50 e larghezza non inferiore a quella del varco carrabile oggetto di autorizzazione. Tale area deve essere collocata, all'interno della proprietà privata e deve essere finalizzata allo stazionamento dei veicoli durante le operazioni di entrata e uscita dalla proprietà, in modo da garantire sia che il veicolo non stazioni sulla strada e/o in parte sul marciapiede intralciando il transito di veicoli e pedoni, sia la visibilità da parte del conducente in uscita dalla proprietà, qualora questa avvenga da una rampa proveniente da un piano interrato.
L'entrata e/o l'uscita dal lotto dovrà avvenire in modalità marcia avanti in quanto non è consentito effettuare manovre sulla viabilità pubblica.
- la larghezza degli accessi carrai deve essere commisurata all'ingombro dei veicoli che devono accedervi in considerazione delle dimensioni delle corsie stradali esistenti. L'eventuale abbassamento del marciapiede dovrà avere una larghezza minima pari alla larghezza dell'accesso carraio più un metro lineare;
- gli accessi e le diramazioni devono essere realizzati con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale e devono essere mantenuti in modo tale da garantire sempre le suddette condizioni;

- nella realizzazione di accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede, ove esistente o possibile;
- gli accessi devono essere realizzati e mantenuti sia con riferimento alla zona insistente sulla strada sia con riferimento alla parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. Nel caso di revoca o chiusura del passo carraio il concessionario deve provvedere a proprie spese al ripristino dell'eventuale abbassamento del marciapiede riportando lo stesso alla quota del marciapiede esistente;
- il passo carraio deve essere definito e fisicamente delimitato in modo tale da identificare lo spazio di immissione nella pubblica via;
- l'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è soggetta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del soggetto avente diritto.

Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 57 - Approvvigionamento alle reti dei servizi

1. Il “Nullaosta di connessione alla rete dei servizi” è il documento emesso dall'Ente Gestore finalizzato ad attestare la disponibilità dei servizi gestiti dal predetto Ente (energia elettrica, gas, acquedotto e fognature) nella zona oggetto di intervento. La vicinanza dell'area oggetto di intervento alle reti dei sottoservizi non implica l'adeguatezza degli stessi alle necessità del richiedente, le quali dovranno essere valutate di volta in volta dall'Ente gestore.

2. L'autorizzazione allo scarico e/o il Nullaosta relativi alle acque bianche e nere devono essere presentati unitamente alla Comunicazione di inizio lavori. Il Nullaosta relativo ai servizi di rete acqua, gas, elettricità devono essere presentati prima del rilascio del Permesso di costruire e unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata o Comunicazione al comune.

3. Con riferimento al Permesso di costruire la valutazione circa l'esistenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, con riferimento alle acque bianche e nere, verrà eseguita dal competente Servizio comunale prima del rilascio del titolo edilizio richiesto.

Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, cortili e dalle aree private in genere. Esse devono essere raccolte, al limite dell'area privata, incanalate e convogliate nella rete di fognatura bianca; in assenza di quest'ultima le acque andranno avviate ad un adatto ricevente che, se costituito da un dispersore dovrà essere progettato secondo le prescrizioni di una relazione geologica o di altra apposita relazione firmata da un geologo.

2. Gli scarichi delle acque nere devono essere immessi di regola nella rete di fognatura nera previo inserimento di un pozzetto di ispezione dotato di sifone tipo “Firenze” situato nella proprietà privata, al confine con lo spazio pubblico. Ove il collegamento con la rete di fognatura nera non sia possibile, è consentita l'adozione di sistemi alternativi che verranno indicati di volta in volta dal competente ufficio comunale in relazione alla situazione particolare e nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

3. Le canalizzazioni delle acque bianche e nere all'esterno del fabbricato, anche su aree private, dovranno essere eseguite in conformità alle disposizioni e prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento di fognatura comunale.

4. Per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, e per l'allacciamento delle stesse alla rete di fognatura comunale, deve essere chiesta apposita autorizzazione al Sindaco. Il rilascio della stessa sarà accompagnato da un disciplinare regolante gli oneri di allacciamento e le modalità di esecuzione eventualmente anche in deroga al punto 3 del presente articolo qualora sussistano particolari motivi tecnici.

5. Gli interventi per cui è necessario richiedere il Nullaosta e/o la Autorizzazione sono specificati nel Regolamento di fognatura comunale.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al regolamento di fognatura del Comune di Trento.

Art. 59 - Acqua potabile

In ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita misura proporzionale al numero dei locali abitati ed in modo da garantirne il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.

Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 60 - Elementi di arredo urbano

1. Sono elementi di arredo urbano le fioriere, le panchine, le cabine telefoniche, i chioschi, le fontane, i monumenti e altri manufatti analoghi qualora siano ubicati in spazi pubblici; gli stessi non sono soggetti a preventivo titolo edilizio né a comunicazione al comune, ma se realizzati da privati sono soggetti, a seconda della tipologia, alla presentazione al Servizio comunale competente di una comunicazione per l'occupazione suolo pubblico o al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.

2. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per i chioschi è subordinato all'acquisizione di quanto segue:

- pareri obbligatori da parte dei Servizi tecnici competenti con riguardo all'impatto sulla viabilità veicolare e sull'idonea infrastrutturazione del luogo di localizzazione, alla valutazione degli aspetti di traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla compatibilità con viabilità e spazi pubblici esistenti, compresi parchi e giardini, e alla conformità alle previsioni del Codice della Strada;
- parere obbligatorio della Commissione edilizia comunale per gli aspetti estetici del manufatto.

3. Ove la normativa vigente non preveda il rilascio del provvedimento di occupazione di suolo pubblico, le previsioni del comma 2 si applicano per il perfezionamento dell'idoneo titolo di disponibilità del bene.

4. Sono elementi di arredo urbano i manufatti per il ricovero delle biciclette anche chiusi e/o coperti purché realizzati con materiali che garantiscano un alto grado di trasparenza e con caratteristiche di facile rimovibilità, da realizzarsi su suoli pubblici o privati da parte di enti pubblici.

La realizzazione dei manufatti per il ricovero delle biciclette disciplinati dal presente articolo è subordinata all'acquisizione dei pareri obbligatori da parte dei Servizi tecnici competenti con riguardo all'impatto sulla viabilità veicolare e sull'idonea infrastrutturazione del luogo di localizzazione, alla valutazione degli aspetti di traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla compatibilità con viabilità e spazi pubblici esistenti, compresi parchi e giardini e alla conformità alle previsioni del Codice della Strada.

I manufatti per il ricovero delle biciclette disciplinati dal presente articolo possono essere realizzati anche all'interno delle fasce di rispetto stradale, sono equiparati alle "costruzioni accessorie" del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e sono soggetti alle norme provinciali in materia di distanze previste per i "manufatti accessori".

Art. 61 - Pubblico decoro e manutenzione

1. I fronti degli edifici, sia con riferimento agli elementi di finitura quali intonaco, pittura, decorazioni e simili, sia con riferimento a elementi quali ringhiere, parapetti, infissi, lattonerie, tende, devono essere realizzati e mantenuti, a cura dei proprietari, in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza. Allo stesso modo devono essere mantenute le recinzioni e i muri di contenimento o di sostegno.

2. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso, comprese le facciate, in condizioni di sicurezza e di igiene.

3. Ove le condizioni degli edifici, delle recinzioni e dei muri di contenimento o sostegno non rispondano più ai requisiti di decoro e sicurezza e igiene di cui sopra e siano tali da creare

progressivo degrado dell'ambito urbano, il Sindaco, con apposito provvedimento, può imporre l'attuazione dell'intervento da parte dei proprietari; decorso inutilmente il termine assegnato, può disporre l'intervento di ripristino delle condizioni di decoro da parte del Comune, con riserva di recupero delle spese sostenute nelle forme di legge.

4. Ai fini di cui al comma 2 il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge.

5. Le recinzioni, i muri di sostegno o di contenimento, posizionati in corrispondenza di curve, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Sono in ogni caso vietate le recinzioni che, per gli elementi di cui sono composte e la loro forma, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.

6. Le aree libere inedificate o di pertinenza delle costruzioni, devono essere mantenute in condizioni di decoro. Le aree di cui sopra devono essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto, tali da comportare la proliferazione di animali e in generale problematiche di carattere igienico-sanitario.

7. Ove lo stato delle aree di pertinenza o inedificate, di cui al comma 6, siano tali da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza e alla salute delle persone, si applica quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 62 - Sporgenze sulle strade e piazze pubbliche

1. Non sono ammesse sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici, ad eccezione di quanto di seguito specificato e sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:

- lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm e per una altezza non superiore a 40 cm purché la larghezza di eventuali marciapiedi non venga ridotta a meno di metri 1,50;
- modanature, rilievi per una sporgenza non superiore a 10 cm;
- le gronde di copertura e i relativi canali di gronda, poste ad una altezza minima di m 3,00 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile;
- le ante ad oscurio (imposte) e infissi esterni posti ad un'altezza minima di m 3,00 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile. Quelli a quota inferiore all'altezza sopra indicata dovranno essere di tipo scorrevole o altra tipologia non sporgente;
- le insegne a bandiera poste ad una altezza minima di m 3,00 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile;
- le tende nel rispetto delle dimensioni indicate dal regolamento di polizia urbana;
- i cappotti termici esterni previo parere favorevole dei Servizi comunali competenti che valuteranno l'ammissibilità dell'intervento in ordine alla larghezza della strada a cappotto realizzato, con riferimento alla viabilità pedonale, ciclabile e carrabile.

2. L'occupazione permanente di suolo pubblico relativa agli elementi di cui al comma 1 è soggetta a specifica concessione ai sensi del "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" in vigore.

Art. 63 - Antenne paraboliche

1. L'installazione di antenne paraboliche deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- all'interno degli insediamenti storici le antenne paraboliche devono essere del tipo collettivo

centralizzato, devono essere installate sopra la copertura e posizionate in modo da recare il minore impatto visivo possibile, in modo particolare dagli spazi pubblici circostanti;

- fuori dagli insediamenti storici le antenne paraboliche devono essere, di norma, del tipo collettivo centralizzato e devono essere installate sopra le coperture.

2. Nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione degli edifici esistenti è fatto obbligo di predisporre l'impianto per l'installazione dell'antenna parabolica di tipo collettivo centralizzato per la distribuzione del segnale nelle singole unità immobiliari.

Art. 64 - Impianti di condizionamento

1. Non è consentita la posa a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto.

E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata quando l'installazione avvenga su poggioli/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori, sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e le aree soggette a tutela paesaggistica.

2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 - Adeguamento del Regolamento edilizio

1. Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite dalle norme statali e provinciali approvate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento che intervengano sulle medesime fattispecie disciplinate.

Art. 66 - Norme transitorie

1. Fino all'aggiornamento del “Regolamento di fognatura comunale 1995”, gli interventi per cui è necessario richiedere il Nullaosta e/o la Autorizzazione, di cui all'art.58 comma 5 del presente Regolamento, sono disciplinati dalla Direttiva – Disciplina per l'acquisizione della autorizzazione allo scarico per le acque nere e meteoriche sul territorio del comune di Trento - del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria, per quanto applicabile.

2. Fino alla entrata in vigore della variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale di cui all'art.104 comma 2 del D.P.P.8-61/leg di data 19 maggio 2017, per la definizione di superficie utile netta contenuta nel presente Regolamento deve essere fatto riferimento alla definizione contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale in vigore. Successivamente alla entrata in vigore della variante di adeguamento di cui sopra per la definizione di superficie utile netta contenuta nel presente Regolamento deve essere fatto riferimento alla definizione di cui all'articolo 3 del D.P.P.8-61/leg di data 19 maggio 2017.

3. La superficie minima di cui all'art.23 comma 2 trova applicazione per gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o di realizzazione di nuove unità immobiliari, anche tramite cambio d'uso, presentati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per gli altri interventi edilizi continua invece a trovare applicazione la superficie minima di mq 35 prevista dal Regolamento edilizio comunale approvato con Deliberazione consiliare n.173 di data 29 giugno 1993 e modificato da ultimo con Deliberazione consiliare n.63 di data 30 maggio 2017.

4. Agli gli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli altri accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati, stipulati/approvati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento edilizio, continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente Regolamento edilizio nel rispetto del quale i precedenti accordi/convenzioni sono stati definiti.

Art. 67 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di trovare applicazione il precedente Regolamento edilizio e il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia e per la monetizzazione dei parcheggi.

2. Con l'entrata in vigore della variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale di cui all'art.104 comma 2 del D.P.P.8-61/leg di data 19 maggio 2017, cessano di trovare applicazione:

- l'art.1 punto 1.1 ultimo periodo, l'art.48 comma 6, l'art.50 comma 8 primo periodo, l'art.51 comma 4;

- l'art.48 comma 7, l'art.49 comma 2, l'art.50 comma 8 secondo periodo, l'art.51 comma 1 ultimo periodo, l'art.51 comma 2 terzultimo periodo.

Art. 68 - Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento edilizio entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Le norme del presente Regolamento edilizio si applicano alle pratiche presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 69 - Servitù pubbliche speciali

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, senza che i medesimi possano fare opposizione o richiedere compensi, alle fronti esterne dei fabbricati o costruzioni:
 - a) i nomi delle vie, piazze, corsi, viali, vicoli, ecc.;
 - b) gli avvisatori di incendi;
 - c) le targhette degli idranti e saracinesche;
 - d) i capisaldi di quota;
 - e) i ganci, cavi, o bracci per l'illuminazione stradale;
 - f) le targhe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale;
 - g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.
2. Le spese per la posizione e per la manutenzione di tutte le installazioni di cui al precedente comma, sono a carico del comune; è fatto obbligo ai privati di rispettarle, non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, e a ripristinarle qualora danneggiate per fatto a loro imputabile.


ALLEGATI

Allegato 01 – Schemi esplicativi soppalchi




Pianta piano terra

- perimetro soppalco A sovrastante
- perimetro soppalco B sovrastante




Pianta piano soppalco

- soppalco A
- soppalco B
- muratura sottostante
- la superficie calpestabile del soppalco deve essere < 40% della superficie calpestabile del locale a cui si riferisce
- la superficie calpestabile del soppalco deve essere < 40% della superficie calpestabile del locale a cui si riferisce
- la superficie calpestabile del soppalco deve essere < 40% della superficie calpestabile del locale a cui si riferisce
- la superficie calpestabile del soppalco deve essere < 40% della superficie calpestabile del locale a cui si riferisce
- la superficie del locale 5 (bagno) e del locale 6 (corridoio) possono essere completamente soppalcate in quanto sia a piano soppalco che al piano sottostante vengono rispettate le altezze minime dell'art.24 del REC per le destinazioni d'uso dei locali.
Non concorrono pertanto al limite del 40%.




Pianta piano soppalco


NON possono essere realizzati locali chiusi sul soppalco.




Sezione B



Sezione A



Pianta piano soppalco



Pianta piano terra



a seconda della altezza media ponderale (art.24 REC) il soppalco potrà essere utilizzato per gli usi di cui all'art.22 del REC.




gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.



locale interamente soppalcabile in quanto la sua altezza interna netta è, in ogni punto, pari a m 2,20, conformemente a quanto disposto dall'art.24 del REC per i locali accessori diretti.



Altezza media pond. (vol./sup.) ≥ 2.6 m se locali "agibili a destinazione abitativa"



Particolare 1

Allegato 02 – Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici



DISCIPLINARE SU DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI

Premessa	3
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3. DEFINIZIONI	5
4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO	6
5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO	6
SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI	7
1. LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE	7
1.1 Dehor	7
1.2 Strutture stagionali estive	9
1.3 Plateatici	11
2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE	11
2.1 Dehor.....	11
2.2 Strutture stagionali estive.....	12
2.3 Plateatici.....	13
3. DIFFORMITA' DI DEHOR STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	14
3.1 Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione	14
3.2 Manufatti già esistenti	15
4. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO	15
4.1 Vigilanza edilizia	15
4.2 Manufatti già esistenti	15
SEZIONE III - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR	17
1. TIPOLOGIE AMMESSE	17
SEZIONE IV - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE	20
1. CARATTERISTICHE GENERALI - PERIODO AMMESSO	20
2. TIPOLOGIE AMMESSE	20
SEZIONE V - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI	22
1. CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE	22
1.1 Caratteri generali	22
1.2 Altri elementi	22
2. SISTEMI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE	22
2.1 Basamenti e pedane	22
2.2 Delimitazioni perimetrali	24
2.3 Elementi di delimitazione a verde a carattere ornamentale	25
3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE	27

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





COMUNE DI TRENTO

3.1 Sedie, sedute e tavolini	27
3.2 Ombrelloni	31
4. TEMPI PREVISTI PER L'ADEGUAMENTO	33
SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE	34
1. PREMESSA GENERALE	34
2. CARTA DELLA ZONIZZAZIONE	34
2.1 Elenco zone	34
2.2 Divieti di installazione di dehor e strutture stagionali estive	35
2.3 Definizione delle zone	35
2.4 Tabella di sintesi	38-39
SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE	40
1. DEHOR E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE	40
2. PLATEATICI	40
Allegato a) – Planimetrie zone A- I	42



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



DISCIPLINARE SU DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI

Premessa

E' consuetudine allestire, principalmente nel periodo primaverile ed estivo, le zone antistanti bar e ristoranti con tavolini, sedie e ombrelloni, per poter offrire ai clienti l'alternativa di una sosta all'aria aperta, opportunità che assume particolare valenza nella cornice scenografica di una città ricca di emergenze architettoniche e di segni che rimandano alla storia del luogo.

Questo fenomeno, particolarmente positivo per la sua potenzialità di costituire un momento di socializzazione e di aggregazione, necessita tuttavia di una regolamentazione sintetica e chiara che fornisca semplici indicazioni sugli arredi da utilizzare.

Partendo, quindi, dalla convinzione che è necessario valorizzare lo spazio pubblico per la sua valenza di luogo per le manifestazioni e per la vita collettiva, ogni intervento di "allestimento" deve sapersi rapportare con la tipologia dello spazio urbano, in particolare del centro storico.

E' stato elaborato il seguente documento con la precisa finalità di definire i principi fondamentali per regolamentare gli elementi costitutivi del plateatico degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande ed assicurare un livello di qualità che possa rapportarsi a quello dall'ambiente urbano specifico.

La regolamentazione, inizialmente concepita in riferimento al centro storico di Trento e ai nuclei di antica origine dei suoi sobborghi, viene ampliata con la presente modifica normativa; la nuova zonizzazione infatti comprende oltre i centri storici, anche altre zone della città; inoltre estende la sua portata anche ai plateatici realizzati su suolo privato.

L'amministrazione ha, infatti, deciso di estendere la nuova e più ampia regolamentazione per la realizzazione di plateatici su suolo pubblico anche a quelli realizzati su suolo privato, ancorché muniti di recinzione, laddove siano visibili dalla viabilità pubblica. Il criterio individuato di visibilità dalla via pubblica, da intendersi come visibilità e/o contiguità allo spazio pubblico (via, piazza etc..), ha lo scopo di garantire la percezione di una qualità urbana diffusa e coerente, cercando di fornire opportunità e vincoli confrontabili tra chi ha delle pertinenze private prospettanti sugli spazi pubblici e chi chiede per poter realizzare il proprio plateatico anche l'occupazione di suolo pubblico; questa scelta coniuga un medesimo criterio di valorizzazione della qualità urbana, con l'esigenza di una disciplina organica.

Sempre tenendo conto dei criteri sopra individuati per la regolamentazione dei plateatici aperti, e volendo dare esecuzione alla nuova normativa urbanistica provinciale introdotta con la LP 15/2015, che demanda alla regolamentazione comunale l'individuazione delle ipotesi di opere libere solo "tratteggiate" dalla legge provinciale, si è introdotto nel regolamento edilizio comunale, nell'ambito della disciplina delle strutture accessorie riferite a esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, anche una nuova tipologia di manufatti: i cosiddetti dehor. La nuova fattispecie dei dehor, come regolamentati da questo atto, sono stati ritenuti insediabili su tutto il territorio comunale, eccetto il centro storico di Trento e in alcuni altri ambiti specifici dai quali sono esclusi, come meglio illustrato nella zonizzazione.

Si è mantenuta la tipologia di strutture leggere da utilizzare nel periodo estivo, sia su suolo pubblico che privato visibile dalla via pubblica, in relazione alle esigenze particolari che tali tipologia è preordinata a soddisfare.

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

La presente sezione ha valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

1. ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA

Il presente disciplinare si compone di SETTE sezioni:

La Sezione I – Articolazione, ambito di applicazione e definizioni – con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica rientra nell'ambito delle modifiche regolamentari. Costituisce allegato parte integrante del REC.

Sezione II – Limiti e condizioni per la realizzazione di dehor e strutture stagionali estive - con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica rientra nell'ambito delle modifiche regolamentari. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

Sezione III – Caratteristiche tecniche dei dehor - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehor. Viene approvata dal Consiglio Comunale: ogni sua modifica viene adottata da Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione IV – Caratteristiche tecniche delle strutture stagionali estive - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione V – Limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei plateatici - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione VI – Zonizzazione – con valenza di allegato tecnico per individuare le zone del comune di Trento con la relativa disciplina applicabile. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione VII – Elenco documentazione da allegare alle domande (modulistica relativa) - con valenza di allegato tecnico per la documentazione e i modelli di domanda. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare regola la realizzazione dei dehor, delle strutture stagionali estive e dei plateatici su suolo pubblico o su suolo privato, come definiti al successivo paragrafo 3, secondo le tipologie, la zonizzazione nonché le procedure di autorizzazione previste nelle successive

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





sezioni.

Le strutture che non rientrano nella tipologia di dehor, strutture estive e plateatici previsti dall'articolo 51 del REC come integrato dal presente disciplinare, possono essere realizzate solo se conformi alla normativa urbanistico edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali secondo i titoli autorizzatori previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Laddove sia realizzate in assenza di tali condizioni, si applicano le sanzioni correlate all'occupazione di suolo pubblico ovvero alla vigilanza edilizia di cui al titolo VI della LP 1/2008 nei casi di realizzazione su suolo privato.

Per gli edifici o le aree direttamente o indirettamente vincolate ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio), dovranno essere rispettate anche le eventuali prescrizioni dei servizi e organi provinciali competenti.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente regolamentazione si intende per:

Pubblico esercizio: solo il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; è escluso dal presente disciplinare il rinvio ad altro tipo di pubblico esercizio.

Dehor: plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi, le cui caratteristiche sono definite nella sezione III.

Strutture stagionali estive: strutture leggere aperte sui lati e facilmente removibili ammesse per uso stagionale estivo, le cui caratteristiche sono definite nella sezione IV del presente disciplinare.

Plateatico: è una struttura, a servizio di un pubblico esercizio, connotata da 4 elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone e l'ornamentazione a verde, le cui caratteristiche sono definite nella sezione V.

Commissione di valutazione tecnica: la commissione composta da 3 dirigenti scelti tra i servizi coinvolti o da loro delegati, valuta le richieste di deroga dei plateatici e valuta i progetti di dehor, strutture stagionali estive e plateatici, secondo la regolamentazione meglio specificata nelle successive sezioni del presente disciplinare. La commissione si esprime nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Suolo pubblico: suolo regolato per il suo utilizzo dal regolamento per il canone di occupazione di suolo pubblico e dalla normativa in materia; si intende il suolo di proprietà pubblica o privato con servitù di uso pubblico.

Suolo privato visibile dalla via pubblica: è il suolo privato "visibile da" e/o "contiguo a" uno spazio pubblico, sia esso via, piazza, slargo, etc, anche se tale spazio è munito di recinzione, laddove gli elementi di copertura della struttura ivi realizzata siano visibili dalla via pubblica.

Zonizzazione: le zone del territorio comunale di Trento individuate nella cartografia allegata al presente disciplinare nella Sezione VI, nella quale sono individuate le tipologie rispettivamente ammesse.

Uso stagionale estivo: per uso stagionale estivo deve intendersi il periodo individuato nella Sezione IV del presente disciplinare.

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO

Per tener conto delle novità nel campo dell'arredo, del design e dei materiali, si procederà all'aggiornamento periodico del documento in modo da poter inserire nelle sezioni III, IV, V eventuali tipologie attualmente non contemplate, ma che in seguito a valutazione da parte della Commissione tecnica verranno ritenute idonee e coerenti con i principi esposti nella presente regolamentazione.

Nel caso di aggiornamento della sezione VI – Zonizzazione, le parti del presente disciplinare che richiamino l'elenco delle zone e i relativi vincoli debbono intendersi automaticamente aggiornati in conformità alla modifica approvata alla sezione VI.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO

Il presente disciplinare è stato redatto ai sensi dei vigenti

- Legge urbanistica provinciale
- Regolamento edilizio comunale
- Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Codice della Strada
- Regolamento di Polizia Urbana.

I dehor, le strutture stagionali estive ed i plateatici realizzati su suolo pubblico, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alle norme vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico.

I dehor, le strutture stagionali estive e i plateatici realizzati su suolo privato, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alla disciplina vigente in materia urbanistico edilizia.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI

La presente sezione ha valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

1. LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE

1.1 Dehor

Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei dehor sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.

Limiti di zonizzazione. I dehor non sono mai ammessi nel centro storico pedonale e nel centro storico di Trento, individuati quali zona A e zona B, e nel quartiere della Albere individuato come zona H dalla carta della zonizzazione di cui alla Sezione VI. Sono ammessi nelle altre zone individuate dalla medesima carta della zonizzazione come zone C, D, E, F, G, I, secondo i limiti dimensionali di seguito indicati.

Limiti di insediamento. I dehor possono essere insediati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica. Le strutture realizzate su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51 del REC e del presente disciplinare. Pertanto dovranno rispettare tutte le previsioni di cui alla normativa urbanistico edilizia e degli strumenti urbanistici comunali, corredati degli idonei titoli autorizzatori richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ammissibilità. L'ammissibilità della realizzazione di un dehor, sia su spazio pubblico che su spazio privato visibile dalla via pubblica, dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica di cui al punto 3, Sezione I, del presente disciplinare.

Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati e dovranno essere ottenuti i necessari nullaosta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla sezione VII in tema di documentazione.

Trasparenza. Le strutture dei dehors devono garantire un alto grado di trasparenza, per ridurre l'impatto in particolare sullo spazio urbano pubblico e preservarne una percezione di insieme; saranno pertanto considerate inammissibili schermature verticali opache sia fisse che mobili.

I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.

Reversibilità. Nel caso i dehor siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato.

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





La realizzazione della struttura dovrà sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo: non sono pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pietre della pavimentazione e ogni struttura dovrà essere facilmente smontabile. In sintesi non si dovrà trattare di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente.

Dimensioni. I dehors possono avere un ingombro complessivo massimo di:

- 20 mq nei centri storici di antica origine identificati come zona C dalla carta della zonizzazione della sezione VI;
- di 40 mq nel restante territorio comunale - contraddistinto come zone D, E, F, G, I dalla carta della zonizzazione

I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.

Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio: non potranno essere in ogni caso più del doppio di tale superficie. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,2 m e superiore ai 2,8 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio.

Interferenze. L'ingombro del dehor non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.

Impiantistica. L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale.

Sbarrieramento. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Pubblicità. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.

Obbligo di rimozione dei dehor. In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal regolamento cosap e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Arredi e dotazioni interni al dehor. All'interno di tali strutture potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, non altri arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande. Nel caso di realizzazione nei centri storici di antica origine (zone C) e nelle zone D, E, F, G, ovvero gli ambiti della città ai quali è stata estesa l'applicazione della regolamentazione dei plateatici, l'arredo interno a queste strutture dovrà essere rispondente a quanto previsto per sedie e tavolini nella detta Sezione V. Laddove realizzati nella zona I della Carta della zonizzazione, invece, non devono essere rispettate le prescrizioni della sezione V.

Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale. Nel caso di realizzazione di dehor in contesti

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Le tipologie di dehor ammessi e le attrezzature ed arredi interni sono individuati nelle Sezioni III e V del presente disciplinare.

1.2 Strutture stagionali estive

Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione delle strutture stagionali estive sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.

Limiti di zonizzazione. Le strutture stagionali estive non sono mai ammesse nel centro storico pedonale e nel centro storico di Trento, individuati quali zona A e zona , e nel quartiere della Albere individuato come zona H dalla carta della zonizzazione di cui alla Sezione VI. Sono ammesse nelle altre zone individuate dalla medesima carta della zonizzazione (zone C, D, E, F, G, I) secondo i limiti dimensionali di seguito indicati.

Le strutture stagionali realizzate nelle zone I del territorio non sono soggetti ai vincoli tipologici di cui alla tabella 2 della sezione IV: devono però corrispondere a strutture completamente aperte sui lati, non ancorate al suolo e facilmente smontabili.

Limiti di insediamento. Le strutture stagionali estive possono essere insediate su suolo pubblico; possono essere insediate anche in ogni spazio privato, senza limitazioni di visibilità dalla via pubblica.

Limite temporale e obbligo di smontare le strutture. Per “uso stagionale estivo” va inteso il periodo fissato dalla successiva Sezione IV, che individua il termine iniziale e finale; decorso il termine finale così fissato, le strutture vanno smontate. L'amministrazione si riserva di effettuare, a mezzo sopralluogo, la verifica dell'ottemperanza a tale obbligo di rimozione delle strutture, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge in materia di vigilanza edilizia per il caso di loro realizzazione su suolo privato. Le strutture possono essere nuovamente montate l'anno successivo nel periodo sopra indicato.

Ammissibilità. L'ammissibilità della realizzazione di strutture stagionali estive sia su spazio pubblico che su spazio privato dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica come definita al punto 2.2, Sezione I, del presente disciplinare.

Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, oltre che l'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati e dovranno essere ottenuti i necessari nulla-osta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla Sezione VII in tema di documentazione..

Trasparenza. Le strutture stagionali estive hanno come prerogativa l'assoluta assenza di schermature perimetrali; saranno pertanto considerate inammissibili schermature verticali opache sia fisse che mobili. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.

Reversibilità. Nel caso le strutture stagionali estive siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato. La realizzazione della struttura dovrà sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo: non sono pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pietre della pavimentazione e ogni struttura dovrà essere facilmente smontabile. In sintesi non si dovrà trattare di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente.

Dimensioni. Le strutture stagionali estive possono avere un ingombro complessivo massimo di

- 20 mq nei centri storici di antica origine identificati come zona C dalla carta della zonizzazione della sezione VI;
- di 100 mq nel restante territorio comunale - contraddistinto come zone D, E, F, G, I dalla carta della zonizzazione.

I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.

Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio. Laddove la superficie della struttura stagionale estiva progettata sia superiore al doppio della superficie del locale autorizzato, pur nei limiti di cui ai precedenti punti, va dimostrata la presenza del corrispondente standard parcheggio riferito all'intera superficie del struttura temporanea estiva. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,2 m e superiore ai 2,8 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio.

Interferenze. L'ingombro delle strutture stagionali estive non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.

Impiantistica. L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale.

Sbarrieramento. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Pubblicità. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.

Obbligo di rimozione delle strutture. In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal regolamento cosap e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Arredi e dotazioni interni alle strutture stagionali estive. All'interno delle strutture stagionali estive realizzate nelle zone individuate dalla carta della zonizzazione della Sezione VI come zone C, D, E, F, G, potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, in conformità alle specifiche di cui alla Sezione V del presente disciplinare, escluso l'uso di arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di miscita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.

Nelle altre zone del territorio di Trento, contraddistinte come zone I dalla Carta della Zonizzazione sopra citata, gli arredi e dotazioni interne non sono soggette alle previsioni della sezione V.

Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale. Nel caso di realizzazione di strutture stagionali estive in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominati.

Le tipologie, attrezzature ed arredi ammessi sono individuati nelle Sezioni IV e V del presente disciplinare.

1.3 Plateatici

Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei plateatici sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.

Insedimento. I plateatici possono essere insediati su suolo pubblico. Possono essere insediati anche in ogni spazio privato, sia esso visibile dalla via pubblica ovvero non visibile dalla via pubblica, secondo i limiti e le prescrizioni di seguito indicate.

Zonizzazione. I plateatici possono essere insediati in tutto il territorio comunale, come contraddistinto dalla zona A, B, C, D, E, F, G, H, I della carta di zonizzazione di cui alla Sezione VI.

Limiti all'applicabilità delle prescrizioni della Sezione V. Le prescrizioni contenute nella Sezione V, relative alle modalità costruttive dei plateatici sono vincolanti per i plateatici insediati nelle zone A, B, C, D, E, F, G, H di cui alla Carta della zonizzazione della Sezione VI, realizzati su suolo pubblico o su suolo privato visibile dalla via pubblica.

I plateatici, realizzati su spazio pubblico o privato visibile dalla via pubblica nelle zone I dalla Carta della Zonizzazione, non sono soggetti alle prescrizioni costruttive della Sezione V; pertanto i materiali, modalità costruttive e di dotazione interna non trovano disciplina nel presente atto.

I plateatici insediati su spazi privati non visibili dalla via pubblica, localizzati in qualsiasi zona individuata dalla Sezione VI, non sono soggetti alle prescrizioni del presente disciplinare; pertanto i materiali, modalità costruttive e di dotazione interna non trovano disciplina nel presente atto.

Sono soggetti a comunicazione per opere libere ai sensi dell'art. 78, comma 3, della LP 15/2015.

2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

2.1 Dehor

Suolo Pubblico

Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



Le domande verranno valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di 6 anni. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.

Suolo Privato visibile dalla via pubblica

Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco parimenti individuato alla successiva Sezione VII.

Le richieste relative alla realizzazione di dehor verranno valutate dalla Commissione, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015.

La procedura pertanto per poter insediare un dehor su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:

- l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione
- la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere
- se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

2.2 Strutture stagionali estive

Suolo pubblico

Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII.

Le domande verranno valutate da una Commissione tecnica, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico prevede il limite temporale – estivo - nell'ambito dei termini fissati dalla Sezione IV. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.

Suolo privato visibile dalla via pubblica

Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII.

Le richieste relative alla realizzazione di strutture stagionali estive verranno valutate dalla



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



Commissione, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015.

La procedura pertanto per poter insediare strutture stagionali estive su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:

- l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione
- la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere
- se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo indicato nella Sezione IV.

La comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata.

Suolo privato

La realizzazione delle strutture stagionali estive su suolo privato non visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015, secondo le previsioni della Sezione VII.

La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui alla Sezione IV, fatta eccezione per le strutture realizzate in zona I per le quali non sono prescrittive le tipologie indicate nella predetta Sezione IV, tabella 2.

La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo indicato nella Sezione IV. Pertanto la comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata.

2.3 Plateatici

Suolo pubblico

Condizione imprescindibile per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è che tutti gli elementi di arredo del plateatico possano essere agevolmente smontati e smantellati nel tempo massimo di una giornata (24 ore).

Le domande di concessione di occupazione suolo pubblico, corredate della documentazione indicata alla Sezione VII, dovranno essere presentate al Servizio competente, il quale provvederà direttamente al rilascio della concessione purché ci sia totale conformità ai criteri di cui al presente disciplinare.

In caso di non conformità ai criteri di cui al presente disciplinare, potranno essere ammesse delle deroghe, purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità.

Le richieste di deroga dovranno essere presentate al Servizio competente e dovranno essere corredate da:

- relazione descrittiva della proposta di plateatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



arredo di cui si richiede la deroga;

- elaborati grafici, a supporto della relazione descrittiva, utili per valutare compiutamente la proposta di plateatico ed il suo inserimento nel contesto urbano.

Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e vincolante per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico prevede il termine di durata e le condizioni per l'eventuale rinnovo.

Suolo privato visibile dalla via pubblica

La realizzazione di plateatici su suolo privato visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui al presente disciplinare, in particolare di cui alla Sezione V.

In caso di non conformità ai criteri di cui al presente disciplinare, sono comunque ammesse deroghe purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità.

Le richieste di deroga dovranno essere presentate alla Commissione tecnica e dovranno essere costituite da:

- relazione descrittiva della proposta di plateatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di arredo di cui si richiede la deroga;
- elaborati grafici, a supporto della relazione descrittiva, utili per valutare compiutamente la proposta di plateatico ed il suo inserimento nel contesto urbano.

Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e vincolante, che va allegato alla comunicazione per opere libere di cui all'art. 78 citato.

Suolo privato

La realizzazione di plateatici su suolo privato, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente disciplinare.

3. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

3.1 Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione

Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione; in tali casi il Comune non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Nel caso siano accertati utilizzi della struttura difforni da quanto previsto nella concessione,

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





qualora nei tre anni precedenti l'ultima violazione accertata il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, si potrà procedere alla temporanea sospensione della concessione.

In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione di occupazione, i manufatti devono essere rimossi entro il termine ed in conformità a quanto fissato dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e dalla normativa vigente in materia.

3.2 Manufatti già esistenti

Dehor. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento dei dehor eventualmente realizzati in difformità ed anteriormente all'entrata in vigore degli stessi.

Strutture stagionali estive. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento delle strutture stagionali estive eventualmente realizzati in difformità ed anteriormente all'entrata in vigore degli stessi.

Entrambe le tipologie potranno essere nuovamente installate solo se risulteranno rispettate le previsioni di cui all'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale e del presente disciplinare, tenuto conto che tali fattispecie sono escluse dal Centro Storico di Trento (zone A e B), come individuate nella Sezione VI - Zonizzazione.

4. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO

4.1 Vigilanza edilizia

L'accertamento di dehor e strutture stagionali estive realizzate in contrasto con le previsioni dell'articolo 51 del REC e del presente disciplinare, non rientrando nella tipologia di opere libere ai sensi delle previsioni dell'art. 78 della LP 15/2015, comporta l'applicazione delle previsioni della normativa urbanistica provinciale, compreso il titolo VI della LP 1/2008.

In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'attività. Decorso tale termine gli stessi si intendono abusivi a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle sanzioni in materia di opere abusive.

Atteso che i dehor e le strutture stagionali estive sono ammesse su tutto il territorio comunale escluso il centro storico di Trento e centro storico pedonale, zone A e B, e il quartiere delle Albere zona H della Carta di zonizzazione della sezione VI, ogni manufatto ricadente nel perimetro di tali zona è considerato abusivo a tutti gli effetti.

I plateatici realizzati in difformità dall'articolo 51 del REC e del presente disciplinare, ovvero su suolo privato in difformità o assenza di comunicazione, sono soggetti unicamente alle sanzioni amministrative previste dal regolamento edilizio.

4.2 Manufatti già esistenti

Dehor. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, gli eventuali manufatti realizzati sul territorio comunale devono considerarsi abusivi e sono soggetti alle previsioni del Titolo VI della LP 1/2008 in tema di vigilanza edilizia, salvo non siano legittimati da titolo edilizio precedentemente ottenuto in base alla normativa previgente.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



COMUNE DI TRENTO

Strutture stagionali estive. Salvo non siano legittimate da titolo edilizio precedentemente ottenuto ai sensi ed in conformità della normativa previgente, i manufatti realizzati sul territorio comunale sono soggetti alle previsioni del Titolo VI in tema di vigilanza edilizia.

Entrambe le tipologie, laddove rimosse, possono essere realizzate nuovamente solo se risultano rispettate le previsioni di cui all'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale e del presente disciplinare.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



SEZIONE III – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehor. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

1. TIPOLOGIE AMMESSE

Vengono individuare due tipologie di Dehor:

- A) DEHOR TIPO A. Manufatti leggeri con copertura in vetro o tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, e struttura portante in metallo o legno con parziali protezioni perimetrali.

Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con pendenza minima, fisse o scorrevoli su struttura portante con pali appoggiati a terra in metallo o legno.

Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti.

Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.

I tamponamenti laterali dovranno essere trasparenti e di altezza inferiore a 150 cm da terra. La trasparenza dovrà pertanto essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra.

Lo spazio compreso tra il tamponamento laterale trasparente e la copertura dovrà essere tassativamente libero: non sono ammesse forme di schermatura nemmeno provvisorie tramite teli, tende verticali o altro.

La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende di copertura e le eventuali parti opache nella parte inferiore potranno essere bianche, grige, ecru o verde bottiglia. In alternativa alla struttura portante per tende potranno essere utilizzati ombrelloni come previsti alla tabella 7 della Sezione V, associati ai tamponamenti laterali come sopra descritti.

- B) DEHOR TIPO B. Manufatti leggeri realizzati prevalentemente in vetro con struttura portante prevalentemente in metallo, come da tipologia della veranda o serra, apribili perimetralmente.

Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, possono avere copertura piana o leggermente inclinata, in tessuto impermeabile o in vetro con eventuali tende interne mobili.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00






Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti.

Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.

I tamponamenti laterali potranno essere costituiti da vetrate anche a tutta altezza purchè apribili nella stagione estiva almeno per il 70% della superficie. La trasparenza dovrà pertanto essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra. La struttura portante metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi. Le tende interne dovranno essere bianche, grige, ecru o verde bottiglia.

Tabella 1

TIPOLOGIE AMMESSE

	Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura piana in tessuto apribile
	Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30%
	Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10%

Sede legale:






via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





	<p>Dehor tipo A con copertura in tessuto o in vetro fissa con pendenza inferiore al 10% e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>
	<p>Dehor tipo A con copertura piana in tessuto apribile e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>
	<p>Dehor tipo A con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>
	<p>Dehor tipo B con copertura in tessuto o in vetro fissa o apribile con pendenza inferiore al 10% e tamponamento laterale apribile trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>
	<p>Dehor tipo B con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento laterale apribile trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





SEZIONE IV – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

1. CARATTERISTICHE GENERALI – PERIODO AMMESSO

Caratteristiche generali. Le strutture stagionali estive sono manufatti leggeri con copertura in tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, in vetro o in cannucciato ombreggiante e struttura portante in metallo o legno e hanno la specifica caratteristica di non avere nessun tipo di schermatura perimetrale.

Si tratta sostanzialmente di una diversa tipologia di copertura del plateatico, sostitutiva degli ombrelloni previsti, rivolta al periodo estivo. Come definito dalla zonizzazione sarà pertanto vincolante o meno la contestuale applicazione della regolamentazione del plateatico nella declinazione di tavolini, sedie e verde ornamentale.

Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con pendenza minima, fisse o scorrevoli su struttura portante con pali appoggiati a terra in metallo o legno.

Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.

Periodo massimo. Il periodo massimo di permanenza delle strutture stagionali estive, da inserire nei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico ovvero nelle comunicazioni per opere libere per il suolo privato, è quello compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

Nel caso di realizzazione nei centri storici di antica origine (zone C) e nelle zone D, E, F, G, ovvero negli ambiti della città ai quali è stata estesa l'applicazione della regolamentazione dei palatetici aperti di cui alla Sezione V, l'arredo interno a queste strutture dovrà essere rispondente a quanto previsto per sedie e tavolini nella detta Sezione.

2. TIPOLOGIE AMMESSE

La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende di copertura potranno essere bianche, grige, ecru o verde bottiglia.

Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti.

Le tipologie di strutture stagionali estive possono essere indicate dalla Commissione, nell'ambito della valutazione di proposte di dehor su suolo pubblico ritenute non concedibili, laddove la permanenza per l'intero anno non sia compatibile con le esigenze pubbliche.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:





lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



Nel territorio comunale identificato con la zona I non è obbligatorio fare riferimento agli schemi tipologici di cui alla tabella 2.

Tabella 2

TIPOLOGIE AMMESSE

	<p>gazebo completamente aperto sui lati con copertura piana in tessuto apribile</p>
	<p>gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30%</p>
	<p>gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10%</p>
	<p>Struttura a vela unica su quattro pali pali con tiranti e contrappesi completamente aperta sui lati</p>

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





SEZIONE V – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

1. CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE

1.1 Caratteri generali

Il punto di partenza consiste nel porre l'attenzione sul concetto tradizionale di plateatico ribadendo che esso, nel centro storico di Trento e nei nuclei di antica origine, dovrà essere costituito unicamente dai suoi elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone con funzione protettiva nei confronti degli eventi atmosferici e l'ornamentazione a verde.

Questi quattro elementi costituenti il plateatico dovranno rispettare i seguenti criteri fondamentali:

- semplicità
- leggerezza
- trasparenza
- uniformità
- facilità e rapidità di smantellamento

Questi principi sono finalizzati a garantire una percezione visiva unitaria ed omogenea delle piazze e delle vie in cui si collocano i plateatici, evitando le barriere sia visive che fisiche che provocano la chiusura nei confronti dell'ambiente urbano esterno, promuovere l'impiego di elementi di delimitazione e di copertura semplici in grado di garantire eventuale protezione dal traffico veicolare e dagli agenti atmosferici senza tuttavia produrre impatto visivo ed estetico, e non da ultimo consentire la rimozione rapida e facile di tutti gli elementi del plateatico in caso di eventi e manifestazioni interessanti le vie del centro storico e comunque in tutti i casi di urgenza e necessità.

1.2 Altri elementi

Per ogni plateatico è ammesso l'uso di stereo, casse acustiche, televisioni e relativi impianti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Non è ammesso l'uso di macchinette erogatrici di alimenti e giochi, macchinette per giochi elettronici e simili.

Nel contesto di manifestazioni o eventi occasionali collegati con l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione di altri elementi quali palchi o altre strutture andranno chieste le autorizzazioni specifiche nel rispetto dei regolamenti vigenti.

2. SISTEMI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE

2.1 Basamenti e pedane

Si tratta di elementi piani sovrapposti alla pavimentazione stradale che individuano l'area di calpestio e di pertinenza del pubblico esercizio.

Di norma la loro realizzazione è legata all'esigenza di risolvere problemi di carattere funzionale creando superfici perfettamente orizzontali, copertura di porzioni di pavimentazione scadente o rovinata.

Considerato che negli ultimi anni l'Amministrazione ha eseguito importanti lavori di riqualificazione della pavimentazione su numerose vie del centro storico di Trento utilizzando materiali di alta

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





qualità e che, analizzando lo stato di fatto, l'uso di pedane e basamenti è quasi sempre associato non tanto ad esigenze pratico-funzionali quanto alla predisposizione di strutture coperte alquanto complesse formate da elementi perimetrali che costituiscono vere e proprie barriere fisiche oltre che visive, si regolamenta il loro uso come di seguito.

Criteri generali. L'uso di pedane e basamenti è in generale vietato su tutte le vie del centro storico, sia in zona A, la cui pavimentazione stradale è allo stato attuale completamente riqualificata, che in zona B, in quanto elementi ritenuti non strettamente necessari per l'allestimento ed il funzionamento del plateatico e comunque non conformi ai principi della presente regolamentazione.

Quando possibile, il plateatico dovrà quindi essere sempre disposto su un unico livello (o solo su marciapiede o solo su sede stradale), evitando di ricorrere all'uso di pedane e basamenti, fatta eccezione per alcuni casi di seguito riportati.



Casi ammessi in deroga. L'uso di pedane e basamenti è ammesso in deroga nei casi in cui ne risulti necessario l'impiego per risolvere problemi di carattere funzionale, ovvero in presenza di piani e pavimentazioni dissestati, superfici inclinate, presenza di acciottolato, impossibilità di disporre il plateatico su un unico livello, in modo da garantire una superficie perfettamente orizzontale, o per obblighi dovuti al rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Sono ammessi in deroga unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti.

L'impiego di pedane e basamenti è soggetto al parere favorevole da parte della Commissione tecnica.

Casi NON ammessi. Sono in ogni caso vietati pedane e basamenti costituiti da solette in calcestruzzo di vario spessore o da strutture sollevate rispetto al piano stradale.

TIPOLOGIE NON AMMESSE

	<i>Pedana tipo soletta in calcestruzzo (con eventuale scala)</i>
	<i>Pedana con struttura sollevata da terra</i>

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





2.2 Delimitazioni perimetrali

Si tratta di elementi utilizzati per delimitare l'area di calpestio, posizionati lungo il perimetro del plateatico a "protezione" dei clienti; atteso che influiscono sul grado di permeabilità dello spazio occupato dal plateatico e sulla visibilità da e verso l'esterno, contribuendo spesso a impedire o ostacolare la percorribilità pedonale e la fruibilità degli spazi pubblici, sia in termini fisici che visibili, sono vietati in via generale su suolo pubblico. Su suolo privato devono rispettare le norme in materia urbanistico edilizie (ad oggi recinzioni inferiori a m 1.5 soggetti a comunicazione superiore soggetti a scia)

Criteri generali. L'uso di delimitazioni perimetrali – quali elementi di delimitazione - è in generale vietato. Sono ammesse alcune specifiche tipologie di delimitazione dello spazio occupato dal plateatico per ragioni legate alla sicurezza rispetto al traffico veicolare o rispetto a differenze di quota stradale. Le delimitazioni sono in generale vietate sulle vie del centro storico, sia in zona A, caratterizzata da traffico veicolare assente o comunque estremamente ridotto, che in zona B, salvo specifiche valutazioni di sicurezza, in quanto elementi ritenuti non strettamente necessari per l'allestimento ed il funzionamento del plateatico e comunque non conformi ai principi della presente regolamentazione.


Per il medesimo principio si ritengono vietate nel quartiere delle Albere, ovvero zona H della zonizzazione prevista dalla Sezione VI.

Nella zona B, considerati i flussi veicolari leggermente superiori rispetto alla zona A, e nelle zone C,D,E,F,G è ammesso, se ritenuto necessario, l'impiego di *elementi dissuasori ai fini della sicurezza* da collocare, nel rispetto dei principi di leggerezza, trasparenza e facilità di rimozione, esclusivamente lungo il lato esposto verso la sede stradale interessata dal passaggio di mezzi, ad integrazione degli elementi a verde così come rappresentato nella tabella 3.

Per elemento dissuasore non si intende un parapetto, bensì degli elementi leggeri di delimitazione spaziale che possono essere totalmente in metallo dalle sezioni molto esili, o un sistema realizzato con colonnine a cui sono fissati nastri in nylon. Data la loro esilità e assenza di valenza strutturale, la combinazione di tali elementi con le delimitazioni a verde è necessaria al fine di evitare che si creino situazioni di pericolosa interferenza con il traffico veicolare.

Nelle zone C, D, E, F, G, I in cui è consentito realizzare i dehor ai sensi della Sezione VI, sarà possibile realizzare le corrispondenti delimitazioni perimetrali trasparenti così come da tabella 1, sezione III.

Tabella 3



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





2.3 Elementi di delimitazione a verde a carattere ornamentale

Si tratta di elementi di verde ornamentale utilizzati per delimitare l'area di pertinenza dell'esercizio commerciale e per creare una delimitazione puntuale tra l'area di sosta e il mondo circostante, in sostituzione di recinti e palizzate vietati in linea generale.

L'utilizzo di tali elementi è molto diffuso: di norma vengono collocati lungo il perimetro dell'area del plateatico con disposizione più o meno rada.

Per ovviare al senso di disordine e all'incuria che può caratterizzare il verde ornamentale e per evitare che venga utilizzato in modo tale da influire sul grado di permeabilità visiva dello spazio urbano, si regola il suo uso come segue

Criteria generali. Gli elementi di delimitazione a verde dovranno essere collocati direttamente a terra e disposti in modo regolare e omogeneo lungo il perimetro del plateatico, eventualmente delimitando l'area di pertinenza del plateatico ma garantendo permeabilità visiva verso l'ambiente esterno.



All'interno di uno stesso plateatico i vasi dovranno essere tutti uguali tra loro ed avere le medesime caratteristiche, ovvero dovranno essere dello stesso colore, forma e materiale. In particolare per i vasi è ammesso l'uso dei seguenti materiali:

- cotto
- plastica similcotto
- pietra locale
- ferro verniciato opaco colore grafite e similari
- plastica riprodotte il ferro verniciato opaco colore grafite e similari, bianco, ecru.

Sono ammessi vasi con forma semplice e regolare, a base quadrata, rettangolare o circolare, contenenti una o più piante appartenenti alla stessa specie vegetale: le masse vegetali devono essere omogenee e le chiome ben curate e regolari.

Tabella 4

TIPOLOGIE AMMESSE

	<p><i>Vasi di forma semplice con un'unica specie vegetale</i></p>
	<p><i>Vasi di forma allungata un'unica specie vegetale</i></p>

Gli elementi di delimitazione a verde dovranno avere altezza costante tra loro e massima pari a



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it


Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



1,50 metri e dovranno essere collocati secondo le seguenti distanze ed interassi, differenziati in base alla zona di collocamento del plateatico, ovvero:

- in zona A: distanza minima tra i vasi 1,00 metro, interasse minimo 1,50 metri;
- in zone B, C, D, E, F, G, H: distanza minima tra i vasi 0,50 metri, interasse minimo 1,00 metro.



Casi NON ammessi. E' in ogni caso vietato l'impiego di vasi posizionati a distanza irregolare ed aventi altezza diversa tra loro, nonché l'uso di vasi contenenti essenze vegetali tali da creare barriera visiva continua e vasi sollevati da terra con strutture in ferro, legno o altro materiale.

Per i plateatici realizzati su suolo pubblico, i criteri esposti nel presente paragrafo vanno integrati con le disposizioni previste dal vigente Regolamento COSAP in materia di "occupazioni a carattere ornamentale".

TIPOLOGIE NON AMMESSE

	<p><i>Disposizione caratterizzata da vasi con altezze, masse vegetali e interassi diversi</i></p>
	<p><i>Masse vegetali che creano barriera visiva continua (effetto siepe)</i></p>

Sede legale:



via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





	<p><i>Masse vegetali che creano barriera visiva continua</i></p>
	<p><i>Vasi sollevati da terra con strutture in ferro o altro materiale</i></p>

3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE

3.1 Sedie, sedute e tavolini

Si tratta degli elementi fondamentali del plateatico. L'elemento più diffuso prevede l'accostamento di 4 sedie a tavolini con pianta quadrata o rotonda.


La tipologia di sedia che generalmente viene adottata prevede un'unica seduta.

I tavolini di norma utilizzati sono a pianta quadrata o rotonda di dimensioni piuttosto contenute con piedistallo centrale o con le quattro gambe agli angoli.

Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi sedie, sedute e tavolini come di seguito.

Criteri generali. In ogni plateatico si dovranno utilizzare sedie uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni. Le dimensioni dovranno essere di norma uguali, salvo la possibilità di installare in prossimità degli ingressi sgabelli e/o tavolini di dimensioni diverse, ma con la stessa foggia del restante arredo del plateatico. Inoltre sedie e tavolini dovranno essere monocromatici ed avere tipologie simili tra loro.

La disposizione dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico.




Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:


lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00






La disposizione dovrà inoltre essere tale da determinare percorsi diretti e lineari. Pertanto i tavolini e le sedie dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi, sulle strade o sulle piazze in modo tale da non provocare l'interruzione dei percorsi pedonali ed assicurare comunque lungo i marciapiedi un passaggio pedonale minimo di 1,50 metri.

AMMESSO



NON AMMESSO



E' ammesso l'uso di sedie con seduta singola e l'uso di tavolini a pianta semplice circolare o quadrata.

Sono ammessi i seguenti materiali:

- metallici naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati
- legno naturale o laccato
- materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno)
- fibre intrecciate (compreso vimini e midollino) o riproduzioni sintetiche dei medesimi intrecci.
- polipropilene stampato, rinforzato con fibra di vetro con o senza eventuale struttura in acciaio per sedute di forme semplici e lineari

I colori ammessi sono i seguenti:

- Naturale (legno, alluminio, acciaio)
- Nero

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun - mar - mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 - 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





COMUNE DI TRENTO







- Bianco
- Beige
- Grigio grafite scuro e chiaro
- Marrone scuro
- Verde scuro

I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o impermeabilizzato e in accostamento cromatico, ovvero in modo coerente tra tovaglie, imbottiture ed eventuali altri tessuti (tende e ombrelloni, ove presenti).

Casi NON ammessi. E' in ogni caso vietato l'uso di sedie e tavolini eccessivamente decorati, in materiali verniciati con colori diversi da quelli previsti, per esempio in plastica di bassa qualità.

Tabella 5

TIPOLOGIE DI SEDIE E SEDUTE AMMESSE

	<i>Sedia con struttura in metallo, seduta e schienale in rete a maglia sottile</i>
	<i>Sedia pieghevole con struttura in metallo, seduta e schienale in legno o metallo</i>
	<i>Sedia con struttura metallica leggera o traverse in metallo o legno</i>
	<i>Sedia tipo "registra" con struttura in legno o metallo e tessuto monocolore o impagliato</i>
	<i>Sedia con struttura metallica leggera o in legno, seduta e schienale in fibre intrecciate</i>
	<i>Sedia tipo poltrona in fibre intrecciate</i>

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00













	<i>Sedia in ferro sobriamente decorata</i>
	<i>Sedia di design semplice e lineare come da schema, in polipropilene stampato</i>
	<i>Sedia tipo poltroncina di design semplice e lineare come da schema, in polipropilene stampato</i>

Tabella 6

TIPOLOGIE DI TAVOLINI AMMESSE

	<i>Tavolino con forma semplice e piede centrale</i>
	<i>Tavolino con forma semplice e piede centrale</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a tre gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>

Sede legale:




via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>

3.2 Ombrelloni

Si tratta di elementi tradizionali di uso generalmente estivo in tessuto anche di tipo impermeabile, utilizzati allo scopo di riparare l'area sottostante dal sole e dagli agenti atmosferici. Hanno la prerogativa di essere removibili: non devono essere ancorati a terra ma fissati a una base idonea con appositi contrappesi, debitamente calcolati per evitare il rovesciamento in presenza di vento. La quantità di contrappesi sarà pertanto commisurata alla dimensione dell'ombrellone e alla sua esposizione al vento, per garantire la sicurezza delle persone.

Gli ombrelloni devono poter essere agilmente chiusi nel caso in cui le condizioni atmosferiche avverse lo richiedano.


I tessuti, in vari colori a tinta unita, possono essere in cotone o materiali sintetici. I materiali di supporto possono essere in legno, materiali metallici (ferro o alluminio), plastiche o resine.

Gli ombrelloni possono avere strutture a pianta circolare o quadrata. Il tessuto è sorretto da stecche che si irradiano da un elemento centrale. Esso può innestarsi in un bastone centrale che poggia a terra tramite un basamento in materiale pesante oppure essere di tipo decentrato;


Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi di copertura come di seguito.

Criteri generali. In ogni plateatico si dovranno utilizzare solo elementi uguali tra loro disposti in modo regolare.

AMMESSO



NON AMMESSO



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00







È ammessa l'apposizione sull'elemento di copertura del nome del locale, mentre è vietata l'apposizione di scritte, insegne e marchi di tipo pubblicitario.

TABELLA 7

TIPOLOGIE AMMESSE

	<p><i>Ombrellone a supporto centrato</i></p>
	<p><i>Ombrellone a supporto decentrato</i></p>

I tessuti ammessi sono:


- cotone naturale o impermeabilizzato
- colorati in tinta unita senza disegni fantasia, scritte o marchi pubblicitari (colori: bianco, gamma dei beige, toni di grigio,)

I materiali ammessi per le strutture sono:

- legno
- alluminio
- ferro

Casi NON ammessi. E' in ogni caso vietato l'uso di strutture a pagoda.

TIPOLOGIE NON AMMESSE

	<p><i>Struttura a pagoda</i></p>
---	----------------------------------



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



4. TEMPI PREVISTI PER L'ADEGUAMENTO

I plateatici collocati all'interno delle zone A – B - C su suolo privato visibile dalla pubblica via, nonché quelli collocati su suolo pubblico e privato visibili dalla pubblica via facenti parte delle zone D - E - F - G - H, devono essere adeguati nel caso di nuovi esercizi pubblici, aperti successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare ovvero nel caso di modifiche ad uno o più elementi del plateatico esistente (vale a dire sedie, tavolini, ombrellone e ornamentazione a verde); parimenti nel caso di modifiche del locale di pubblico esercizio comportanti la presentazione di un nuovo titolo edilizio.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico per individuare le zone del comune di Trento con la relativa disciplina applicabile. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

1. PREMESSA GENERALE

Il disciplinare per la regolamentazione dei plateatici era nato a Trento per disciplinarne la realizzazione in centro storico e nei nuclei di antica origine.

Ai fini dell'applicazione della presente regolamentazione sono state individuate delle aree del territorio comunale, anche al di fuori del centro storico cittadino alle quali viene attribuita una precisa connotazione qualitativa, così come definita nei precedenti paragrafi, allo scopo di garantire anche in tali aree una qualità urbana assimilabile a quella che oggi già caratterizza il centro storico: si tratta di perlopiù di zone corrispondenti con le principali vie di accesso al centro cittadino e la fascia perimetrale allo stesso. La definizione di queste aree porta a determinare una analoga disciplina sui fronti stradali contrapposti sul perimetro esterno del centro storico.

Viene di seguito quindi definita **una nuova zonizzazione**, con criteri di regolamentazione declinati in modo diverso rispetto al centro storico vero e proprio.

Come specificato già in premessa, la zonizzazione riguarda i dehor, le strutture stagionali estive ed i plateatici realizzati sia su suolo pubblico che quelli realizzati su suolo privato visibile dalla via pubblica.

2. CARTA DELLA ZONIZZAZIONE

2.1 Elenco zone

La zonizzazione definisce pertanto una serie di aree urbane di applicazione dei criteri, identificabili sinteticamente come le seguenti zone:

- A) centro storico di Trento pedonale (vedi planimetria)
- B) centro storico di Trento (a cui è detratta la zona A)
- C) centri storici dei sobborghi (come individuati dalla cartografia del PRG di Trento)
- D) piazza Dante, via Torre Verde- via Torre Vanga
- E) piazza Venezia e via Grazioli
- F) via Santa Croce- corso 3 Novembre- parco Santa Chiara
- G) via Madruzzo, via Rosmini, via Verdi
- H) quartiere delle Albere
- I) territorio comunale escluso dalle zone definite tra A e H



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



Si precisa che:

- le zone A e B hanno una perimetrazione specifica come da allegata tavola, che non corrisponde alla perimetrazione del centro storico di Trento del PRG;
- le Zone C trovano l'esatta individuazione cartografica nelle corrispondenti tavole del PRG di Trento sotto la voce "centri storici";
- le altre zone sono individuate dalla cartografia specifica allegata al presente atto.

2.2 Divieti di installazione di dehor e strutture stagionali estive

L'installazione di dehors e strutture stagionali estive, così come definiti dai sensi dell'art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale, è ammessa nel territorio comunale, ad esclusione del perimetro del centro storico di Trento di cui alla zona A e B e nel quartiere delle Albere – zona H, ove tale installazione è vietata senza possibilità di eccezione.

2.3 Definizione delle zone

Di seguito si riportata la sintesi in riferimento ai vincoli esistenti sulle singole zone identificate dalla Carta della Zonizzazione, come rappresentate nell'Allegato a) Planimetrie zone A – I, al presente Disciplinare.

ZONA A. Centro storico pedonale

Questa area identifica le parti pedonali o interessate da traffico veicolare estremamente ridotto, e parti di città dal valore rappresentativo particolarmente alto.

Come meglio identificato in planimetria (alla quale si rinvia nello specifico) si tratta di: piazza Santa Maria, piazza Duomo, piazza D'Arogno, via Verdi per il tratto est (tra via Rosmini e il Duomo), via San Vigilio e via Mazzini, piazza Fiera, piazza Garzetti e le Androne, piazza Vittoria e piazza delle Erbe, via Mantova, piazza Pasi e piazza Lodron, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Diaz e via delle Orne, via Mancini (tratto compreso tra via Oss Mazzurana e via San Pietro), i portici di via Suffragio, via San Pietro, Piazza Cesare Battisti, Galleria Garbari e Galleria dei Partigiani, Galleria dei Legionari, via Malpaga, via del Simonino, via degli Orbi, piazzetta Gaismayr, piazzetta Anfiteatro.

In tale zona è applicata la regolamentazione dei plateatici e sono applicate le maggiori restrizioni; non sono ammessi dehor, né strutture stagionali estive, non sono ammesse pedane se non su deroga così come eventuali sistemi di delimitazione del plateatico.

L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano di cui diventano parte integrante. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine, semplicità e mancanza di barriere.

ZONA B Centro storico di Trento

Questa area meglio identificata in planimetria (alla quale si rinvia nello specifico) corrisponde con il centro storico cittadino, al quale è detratta la parte identificata nella zona A. Sul



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



perimetro esterno di questa area si è ritenuto opportuno, dove fosse possibile, assimilare il trattamento dei plateatici a quanto previsto nelle aree perimetrali al centro, e pertanto la delimitazione della zona B va considerata con le dovute esclusioni a favore delle aree D, E, F, G. All'interno della zona B non sono ammessi i dehor o le strutture stagionali estive; le pedane e le delimitazioni dei plateatici così come definite nel relativo punto, sono ammesse solo su deroga.

L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano quanto più possibile. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità e mancanza di barriere, facendo le necessarie valutazioni ove necessario e in presenza di traffico veicolare significativo, per problemi legati alla sicurezza per consentire la realizzazione di delimitazioni.

ZONA C centri storici di antica origine.

Si precisa che le Zone C trovano l'esatta individuazione cartografica nelle corrispondenti tavole del PRG di Trento sotto la voce "centri storici".

Si tratta dei centri storici dei sobborghi, ovvero di Piedicastello, Vela, Ravina, (Belvedere) Romagnano, Mattarello, Valsorda, Villazzano, Povo (Oltrecastello, Gabbio, Sprè, Graffiano-Salè, Pantè), Martignano, Cognola, Villamontagna, Montevaccino, Maderno, Tavernaro- Moia, Meano (Cortetano, Gazzadina, Vigo Meano, Gardolo di Mezzo, San Lazzaro), Gardolo., Bondone (Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga, Baselga del Bondone), Sardagna.

In queste aree perimetrata nel PRG, è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre, ovvero è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V.

L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano quanto più possibile. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità tenendo conto della specificità dei luoghi e della esposizione agli agenti atmosferici, dando una possibilità di utilizzo dei plateatici anche in situazioni avverse per incentivarne la fruibilità.

ZONA D Piazza Dante, via Torre Vanga e via Torre Verde.

Si tratta dell'area tangente al centro storico a nord, lungo via Torre Vanga e via Torre Verde che vengono pertanto trattate analogamente su entrambi i fronti, per omogeneità, così come meglio rappresentato in planimetria. Ad esse si unisce l'area di piazza Dante in tutta la sua estensione, compresa tra il palazzo della Provincia, la stazione ferroviaria e la stazione autocorriere, il palazzo della Regione, l'hotel Trento e gli altri edifici minori così come individuato in planimetria. In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V.

ZONA E Piazza Venezia e via Grazioli

Questa zona delinea l'area tangente al centro storico lungo il profilo ovest: l'area di Piazza

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





COMUNE DI TRENTO

Venezia, inclusa la zona del parco e il tratto di via Grazioli fino all'incrocio con via Giovanelli.

E' da tener presente che l'area di piazza Venezia all'incrocio con via Galilei e via San Francesco d'Assisi è invece perimetrata all'interno del centro storico (zona B)

In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V.

ZONA F via Santa Croce- corso 3 Novembre- parco Santa Chiara

Questa zona include via Santa Croce e corso tre Novembre fino all'incrocio con Viale Rovereto. Si tratta dell'asse storico di raggiungimento del centro da sud: una tra le principali vie di accesso al centro ancora oggi.

E' compresa anche tutta l'area Santa Chiara, così come perimetrata in planimetria, compresa tra via Piave e via San Giovanni Bosco. L'inclusione di questa area, tangente al centro storico, è in coerenza con la programmazione della sua generale riqualificazione

In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V.

ZONA G via Madruzzo, via Rosmini, via Verdi

L'asse storico di via Madruzzo, collegamento tra i tre portoni su corso tre Novembre e palazzo delle Albere, oggetto di generale riqualificazione e di grande utilizzo pedonale, verrebbe trattato come via Rosmini che in tangenza con il centro storico va ad innestarsi in via della Prepositura.

Si unisce a questa zona anche il tratto di Via Verdi compreso tra l'incrocio con via Rosmini e il sotto passo alla ferrovia: si tratta di uno dei principali assi di accesso alla città e viene pertanto valorizzato in coerenza con le altre strade perimetrali e di accesso individuate.

In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V.

ZONA H Quartiere delle Albere

In questa zona si è scelto di applicare la regolamentazione analogamente al centro storico, ovvero come nella Zona B: sono esclusi i dehor e le strutture stagionali estive e sono consentiti solo i plateatici tradizionali con elementi costitutivi come disciplinati nel presente documento alla sezione V.

L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano di cui diventano parte integrante. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità e mancanza di barriere, a tutela della qualità urbana del quartiere nel suo insieme.

ZONA I Territorio comunale escluso dalle zonizzazioni specifiche da A ad H

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





Questa parte del territorio di Trento non è soggetta, per la realizzazione di plateatici, alle previsioni della sezione V.

E' ammessa la realizzazione di dehor e strutture stagionali estive secondo le previsioni del presente disciplinare.

Nel caso di realizzazione di dehor i criteri sia qualitativi che amministrativi sono pertanto uniformati su tutto il territorio comunale contraddistinto, compresa la zona I. Per le strutture stagionali estive realizzate nella zona I non sono soggette alle caratteristiche tipologiche della tabella 2, della Sezione IV, fermo restando il rispetto del disciplinare per le altre prescrizioni.

2.4 Tabella di Sintesi



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



COMUNE DI TRENTO

TABELLA DI SINTESI

ZONA	Identificazione simetrica	PRESCRIZIONI	SEDIE TAVOLINI	OMBRELLONI	PEDANE	VERDE ORNAMENTALE	SISTEMI DI DELIMITAZIONE	DEHOR A	DEHOR B	STRUTTURE ESTIVE
A	centro storico pedonale (vedi planimetria)	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI
B	centro storico di Trento (a cui è defratta la zona A)	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	SU DEROGA	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI
C	centri storici dei nuclei di antica origine	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	TABELLA 3	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 2
D	piazza Venezia e via Grazioli	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	TABELLA 3	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 2
E	piazza Venezia e via Grazioli	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	TABELLA 3	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 2
F	via Santa Croce- corso 3 Novembre- parco Santa Chiara	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	TABELLA 3	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 2
G	via Madonna, via Rosmini, via Verdi	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	TABELLA 3	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 2
H	quartiere delle Albere	TABELLA 6	TABELLA 7	SU DEROGA	TABELLA 4	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI	NON CONSENTITI
I	territorio comunale escluso dalle zone definite tra A e H	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 1	TABELLA 2

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico per individuare la documentazione da inserire nei modelli di domanda. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

1. DEHOR E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE

Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio della Commissione da allegare alla comunicazione per opere libere prevista dal presente disciplinare nel caso di realizzazione su suolo privato:

- planimetrie con evidenza della localizzazione della struttura progettata, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata; nel caso di dehor idonea rappresentazione con planimetrie adeguate della situazione estiva e invernale; tutti gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale fotografico della struttura, dei tessuti e materiali utilizzati; la relazione parimenti conterrà la dettagliata descrizione degli elementi del plateatico interno (tale previsione non è necessaria per le strutture di dehor e strutture stagionali estive realizzate in zone I, ovvero per le strutture estive realizzate su area privata non visibile dalla via pubblica);
- idonea documentazione fotografica a colori del luogo di insediamento
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata;
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio / pubblico esercizio adiacente, qualora l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi.

2. PLATEATICI

Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio della Commissione da allegare alla comunicazione per opere libere prevista dal presente disciplinare nel caso di realizzazione su suolo privato:

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00





COMUNE DI TRENTO

- planimetrie con evidenza della localizzazione degli elementi costituenti il plateatico progettato, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata;
- relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale fotografico della struttura, dei tessuti e materiali utilizzati con la specifica degli elementi del plateatico (sedie tavolini delimitazioni e ombrelloni in conformità a quanto disciplinato dalla sezione V);
- idonea documentazione fotografica a colori del luogo di insediamento
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata;
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio / pubblico esercizio adiacente, qualora l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00



COMUNE DI TRENTO

Allegato a) - Planimetrie zone A - I (SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE)



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884511 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun – mar – mer : 8.30/12.30 | gio: 8.00/12.30 – 14.30/16.00 | ven: 8.30/12.00

Allegato a) alla Sezione VI
del Disciplinare su dehor,
strutture stagionali estive e
plateatici
PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE
zone A - I

